

## XX.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1934

ANNO XIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	625	Conversione in legge del Regio decreto-	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Annunzio di presenta-</i>		legge 27 luglio 1934, n. 1340, riguar-	
<i>zione</i> ) . . . . .	625	dante le pensioni del personale mili-	651
<b>Risposta scritta ad interrogazione</b> ( <i>An-</i>		VALLE, <i>Sottosegretario di Stato</i> . . . . .	652
<i>nunzio</i> ) . . . . .	626	Conversione in legge del Regio decreto-	
<b>Decreti registrati con riserva</b> ( <i>Esame</i> ) .	626	legge 5 luglio 1934, n. 1445, recante	
<b>Petizioni</b> ( <i>Esame</i> ) . . . . .	626	norme per favorire lo sviluppo del-	
<b>Petizione</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	627	l'autotrazione a gassogeno. . . . .	655
<b>Convocazione degli Uffici</b> . . . . .	627	DEL BUFALO . . . . .	655
PRESIDENTE . . . . .	627	Istituzione del libretto del lavoro . . . .	658
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):		BIGGINI . . . . .	658
Sanzioni a carico degli ufficiali in con-		FERRONI . . . . .	662
gedo per lo smarrimento del docu-		AGHEMO . . . . .	665
mento relativo al centro di mobilita-	627	<b>Sui lavori parlamentari</b> . . . . .	665
zione . . . . .	627	PRESIDENTE . . . . .	665
BAISTROCCHI, <i>Sottosegretario di Stato</i> . .	627	<b>Disegni di legge</b> ( <i>Approvazione</i> ):	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione</i> ):		Conversione in legge del Regio decreto-	
Conversione in legge del Regio decreto-		legge 30 giugno 1934, n. 1431, concer-	
legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguar-		nente autorizzazione di spesa per la	
dante la istituzione e il funzionamento		bonifica integrale e maggiori assegna-	
del tribunale per i minorenni . . . . .	627	zioni per l'Agro Pontino . . . . .	644
BARDANZELLU . . . . .	627	Conversione in legge del Regio decreto-	
PACE NICOLA . . . . .	631	legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che ac-	
STEINER . . . . .	635	corda alla Società Anonima per la Fer-	
DE MARSICO . . . . .	637	rovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-	
DE FRANCISCI, <i>Ministro</i> . . . . .	641	Fossato) un sussidio straordinario di	
Conversione in legge del Regio decreto-		esercizio . . . . .	644
legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concer-		Conversione in legge del Regio decreto-	
nente l'istituzione della provincia di		legge 18 ottobre 1934, n. 1858, por-	
Littoria . . . . .	643	tante modificazioni al Testo Unico delle	
PRESIDENTE . . . . .	643	disposizioni sugli stipendi, sulle paghe	
Conversione in legge del Regio decreto-		giornaliere e sugli assegni fissi per il	
legge 28 settembre 1934, n. 1601, con-		Regio Esercito, approvato con Regio	
cernente l'autorizzazione della spesa		decreto 31 dicembre 1928, n. 3458. . . . .	644
di lire 22,600,000 per i lavori di siste-		Conversione in legge del Regio decreto-	
mazione dell'imboccatura del porto di		legge 28 novembre 1934, n. 1889, con-	
Palermo . . . . .	645	cernente variazioni allo stato di previ-	
MONCADA DI PATERNÒ . . . . .	646	sione dell'entrata, a quelli della spesa	
		di diversi Ministeri ed ai bilanci di	
		aziende autonome, per l'esercizio fi-	
		nanziario 1934-35 nonchè altri prov-	
		vedimenti di carattere finanziario. . . .	645

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune provincie. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1167, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze a cedere gratuitamente un tratto di area demaniale in Roma alla Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra per l'ampliamento della Casa Madre dei Mutilati. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1597, concernente provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli Istituti di credito agrario. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1717, col quale si autorizza la concessione alla « Azienda Tramviaria Municipale di Trieste » dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da Piazza Goldoni a Campo Marzio, per la durata di anni 27. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1754, col quale si autorizza una ulteriore spesa di lire 1,000,000 quale contributo dello Stato per il completamento del Tempio Votivo ai Caduti di guerra veneziani, in corso di esecuzione al Lido di Venezia. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1786, concernente la autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Forlì la Rocca di Caterina Sforza sita in detta città. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1787, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Udine a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa. . . . .</p>	<p>Ricostituzione in provincia di Aosta, dei comuni di Ceresole Reale, Noasca, la Salle e Morgex e cambiamento della denominazione dei due ultimi, rispettivamente in « Sala Dora » e « Valdigna di Aosta » . . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1788, concernente la concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e di Taranto. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, concernente la istituzione del tribunale di Lodi. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1256, contenente disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, concernente la facoltà delegata al Ministro delle finanze di stabilire nuovi divieti e limitazioni per la esportazione di merci dal Regno. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1823, che modifica l'articolo 1, sub. 7, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del Comandante del Gruppo Legioni Milizia Portuaria. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1779, contenente modificazioni alla legge 14 giugno 1928, n. 1310, che reca provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1830, che apporta alcune modifiche alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. . . . .</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1869, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente l'istituzione della Azienda dei Magazzini Generali di Fiume. . . . .</p>
645	650
648	651
648	651
648	652
648	652
649	652
649	653
649	653
649	653
650	653
650	654
650	654

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva il servizio finora prestato nei reparti di confine della M. V. S. N. . . . . .	654
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'articolo 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, modificato dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743. . . . .	655
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra. . . . .	656
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la istituzione del Comando di Aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica. . . . .	657
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni. . . . .	657
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332. . . . .	657
<b>Disegni di legge (Votazione segreta)</b> . . . . .	669
<b>Interrogazione (Annunzio)</b> . . . . .	676

### La seduta comincia alle 16.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Pirrone, di giorni 2; Gray, di 4; Ferretti Piero, di 2; Catalano, di 5; Mendini, di 5; Mazzini, di 2; Gorini, di 2; Motta, di 3; Zingali, di 2; per motivi di salute, l'onorevole Orsolini-Cencelli, di giorni 2; per ufficio pub-

blico, gli onorevoli: Basile, di giorni 3; Capri-Cruciani, di 2; Mantovani, di 1; Guidi, di 5; Peverelli, di 2; Tallarico, di 3; Clavenzani, di 3; Fossi, di 2; Buronzo, di 2; Bonfatti, di 1.

(Sono concessi).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dall'Onorevole Capo del Governo, Ministro della guerra:*

Istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito. (403)

*dall'Onorevole Capo del Governo, Ministro degli affari esteri:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934. (404)

*dall'Onorevole Capo del Governo, Ministro delle corporazioni:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti; (405)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1977, che modifica il ruolo unificato dell'Ufficio dei Trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero. (410).

*dall'Onorevole Ministro delle finanze:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni; (401)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'«oltre-mare» e delle «pelli conciate»; (402)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1876, che ha apportato modificazioni al Regio decreto-

legge 3 novembre 1927, n. 2027, riguardante la concessione di esercizio dei diritti di pesca del comune di Taranto; (406)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo; (407)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1984, recante provvedimenti in materia di tasse automobilistiche; (408)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, concernente nuove norme per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2. (409)

Questi disegni di legge sono stati inviati agli Uffici ed alle Commissioni permanenti, secondo la rispettiva competenza.

### Risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole camerata Bianchini.

Sarà inserita in allegato al resoconto stenografico (1).

### Decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (Documento II, n. 2-A).

La relazione riguarda i seguenti decreti Reali:

Un decreto Reale 12 luglio 1934, con il quale il commendatore Dinale Neos è nominato Prefetto di 2ª classe ed è collocato a disposizione del Ministero dell'interno.

Quattro decreti Reali 30 agosto 1934, con i quali si collocano a disposizione del Ministero dell'interno i Pretetti del Regno: Chiaromonte Gr. Uff. Dott. Michele, Ducceschi Gr. Uff. Dott. Piero, Cambiaggio Gr. Uff. Dott. Luigi, Rizzo commendatore ragioniere Giovanni.

La Commissione, pur riconoscendo fondata e giusta la riserva della Corte dei conti, propone che ai sopracitati decreti venga concessa la sanatoria.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

(1) Vedi Allegato n. 1.

### Esame di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elenco di petizioni. (Documento IV, n. 3).

La prima è quella n. 7482, con la quale il signor Francesco Lozupone, di anni 90, padre di un caduto in guerra, fa voti, che in vista della sua tarda età, gli sia accordata la pensione di guerra, che a suo tempo non chiese.

La Commissione permanente propone l'invio di questa petizione al Ministero delle finanze. Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

La seconda petizione è quella n. 7483, con la quale il signor Luigi Vignale e altri, volontari di guerra durante le campagne d'Africa negli anni 1887-1888, chiedono di poter fruire dei benefici concessi a favore dei reduci dalle patrie battaglie dal 1848 al 1870.

La Commissione permanente propone l'invio di questa petizione al Ministero della guerra. Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

La terza è quella n. 7484, con la quale il signor Nazareno Morosi fa voti che sia emanato un provvedimento legislativo per riconoscere all'imputato — nei casi di concessione di amnistie — il diritto di rinunciarvi mediante domanda di rinvio a giudizio.

La Commissione permanente propone l'invio di questa petizione al Ministero di grazia e giustizia. Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

La quarta è quella n. 7485, con la quale il signor dottor Giuliano Musotto, invalido di guerra, chiede che nei pubblici concorsi si prescindano dal limite di età nei confronti degli invalidi di guerra, e che, nonostante la reiezione di un suo ricorso alla Corte dei conti, gli sia riconosciuto un diritto a pensione di categoria superiore a quella goduta.

La Commissione permanente propone l'invio della prima parte di questa petizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il passaggio all'ordine del giorno per la seconda parte.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

La quinta è quella n. 7486, con la quale il signor Giovanni Zanier fu Luigi di Trieste e altri chiedono che con un provvedimento legislativo siano sistemate alcune categorie di dentisti pratici delle nuove provincie.

La Commissione permanente propone l'invio di questa petizione al Ministero dell'interno. Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

L'ultima è quella n. 7487, con la quale il signor Aurelio Bolzan da Cordignano (Treviso), tubercolotico di guerra, non avendo tempestivamente presentato domanda di pensione, perchè ignaro della gravità del suo male, chiede che siano eccezionalmente ritenute valide le domande del marzo e maggio 1932.

La Commissione permanente propone l'invio di questa petizione al Ministero delle finanze. Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

### Annunzio di una petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione pervenuta alla Presidenza.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

7488. Il dottor Tommaso Forte, notaio a Napoli, fa voti perchè la funzione del notariato sia statizzata, la Cassa Nazionale del Notariato sia avocata allo Stato con gestione autonoma e sieno frattanto abrogate le disposizioni di legge che vietano ai notai di cumulare l'integrazione o la pensione notarile con gli stipendi, gli assegni o le pensioni di altra provenienza da essi eventualmente goduti.

PRESIDENTE. Sarà inviata alla Giunta delle petizioni.

### Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Gli Uffici sono convocati per domani giovedì 20 corrente, alle ore 15, per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli; (400)

Istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio Esercito. (403)

### Rinvio della discussione del disegno di legge: Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sanzioni a carico degli ufficiali in congedo per lo smarrimento del documento relativo al centro di mobilitazione (*Stampato* n. 175-A).

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo il rinvio della discussione di questo disegno di legge, perchè, essendosi rilevate delle divergenze fra il disegno stesso e alcune disposizioni dei codici penale e di procedura penale comuni, è necessario riesaminare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra propone il rinvio della discussione di questo disegno di legge a giorno da destinarsi.

Metto a partito la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra.

(È approvata).

### Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni. (*Stampato* n. 210-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto a parlare è l'onorevole camerata Bardanzellu. Ne ha facoltà.

BARDANZELLU. Onorevoli Camerati! Il disegno di legge sottoposto all'approvazione della Camera, affronta con mussoliniano coraggio il problema della delinquenza minore, e lo risolve secondo criteri di superiore giustizia, in cui risuona e si appaga la aspettativa di studiosi e di scienziati, l'ansia di migliaia di infelici e il grido di amore delle madri italiane.

Si attua con esso il principio umano, ed ora accettato, che la pena non è un castigo, non è vendetta, non è neanche reintegrazione del diritto offeso dal reato, o pura e semplice difesa sociale, ma è purificazione ed emenda del colpevole.

Presupposto essenziale di questo principio che la legge fa suo, è lo studio, l'educazione e la rieducazione della personalità del colpevole.

Una volta, quando la forza imperava, il fanciullo era considerato come una « larva di umanità ». Solo dopo il cristianesimo, che

ha riconosciuto in lui un mediatore di verità diventa cosa sacra, la cui vita è come il lievito del mondo.

Ma la sua anima è docile come cera, è facilmente plasmabile ed impressionabile. Spesso quando il fanciullo erra, pecca o viola la legge penale, la sua azione non è frutto di una volontà cosciente, ma è riverbero di colpe altrui. Questo è il principio fondamentale di questa legge che così si illumina di umana bontà.

Questo problema dell'infanzia fu altra volta portato in questa Camera e ricordo un progetto di legge per i fanciulli abbandonati, presentato nel 1891 dall'onorevole Morelli, come tutti gli altri tentativi posteriori, per l'apatia e l'inerzia morale delle classi dirigenti, rimase lettera morta.

Non riuscì a scuotere la generale e colpevole ignavia, neanche il grido di Francesco Crispi: « Proteggete l'infanzia! ». Solo la irremissibile e amorosa volontà del Duce, troncando le discussioni e gli indugi, affrontò e impostò risolutamente, in tutta la sua ampiezza il problema con la legge 15 aprile 1926 per la protezione e l'assistenza della maternità e l'infanzia che sta alla base della vita nazionale e da cui dipendono i destini della stirpe e la storia futura del mondo.

Il problema del fanciullo è soprattutto un problema di educazione e di rieducazione. Ricordo che Don Bosco chiese al Ministro Urbano Rattazzi di condurre a spasso liberamente i 300 giovani della Generala, che allora era un vero e proprio carcere. Il Ministro acconsentì con riluttanza, ma Don Bosco portò i giovani a Stupinigi e la sera li riportò tutti quanti al loro posto. Il Ministro gli chiese meravigliato: Perché lo Stato non esercita su questi ragazzi l'ascendente che ha lei? Eccellenza, rispose Don Bosco, lo Stato non sa che comandare e punire e noi invece parliamo al cuore della gioventù la parola dell'amore e la parola di Dio.

Il grande educatore torinese, salito ora alla luce degli altari, fu un pioniere della «umanizzazione della disciplina», fu assertore del principio che la legge fa suo «disciplina preventiva anziché repressiva». Ma ciò non toglie che egli non ammettesse il concetto di pena, sostenne anzi il principio della insurrogabilità della pena, purché comminata con misura e purché adeguata alla personalità del colpevole. Accanto al rigore della pena egli metteva il concetto di amore, accanto alla giustizia la misericordia di Dio.

Soprattutto egli partiva dal principio che non bisognava abbandonare i giovani ai loro

istinti e, meno ancora, bisognava disprezzarli o fuggirli, se condannati. Egli insegnava a scendere, con fede e con coraggio, tutti i gradini della vita per ritrovare in ogni creatura le riposte e struggenti aspirazioni verso l'alto.

Anche il più miserabile degli uomini conserva nel centro della sua essenza vitale come un ricettacolo della propria anima ove attinge la forza di vivere. Vi sono creature travolte dal destino che vorrebbero risollevarsi da ogni caduta e nessuno li vede o li ascolta, nessuno si accorge del loro silenzioso anelito.

Quante volte i poveri fanciulli abbandonati sulla strada o vittime della miseria e della immoralità delle famiglie o vissuti in certi ambienti corruttori dei centri urbani, hanno chiesto e non hanno avuto ausilio e conforto, hanno sognato, senza rimedio, la onda calda dell'amore materno? E quando il loro triste destino si compie e, traditi dall'istinto o sopraffatti dai sinistri eventi, scontano in carcere i loro errori chi più li considera e chi più li guarda?

Il mondo diventa a loro nemico, e la loro caduta è insuperabile barriera contro ogni possibilità avvenire. Eppure molte delle colpe attribuite al fanciullo non sono altro che colpe sociali che sulla personalità del fanciullo fatalmente si riverberano. Il problema è appassionante e complesso. Lo esaminarono in Italia con profondità di coscienza e di dottrina i criminalisti lombrosiani e ricordo le lezioni di Enrico Ferri quando, parlando della infanzia abbandonata, la divideva in tre categorie: quella materialmente abbandonata costituita dai trovatelli e dagli orfani, quella moralmente abbandonata i cui genitori speculano sui figli spingendoli alla mendicizia, al vagabondaggio, ai delitti e quella necessariamente abbandonata in riferimento agli operai che erano costretti ad abbandonare la loro prole durante il lavoro. Si chiedeva Enrico Ferri: chi mai provvederà a tutti questi paurosi problemi? chi attuerà il miracolo di arginare la immensità di questi mali e di trovarne i mezzi adeguati? Oggi l'incubo sta per scomparire, il miracolo sta per compiersi: sopra tanti dolori e tante miserie morali, sopra la tormentata vita di questi bambini e sopra la disperazione di tante anime, il genio di MUSSOLINI accende la lampada della fede e della sicura speranza. (*Approvazioni*).

Con questa legge il Duce ha attuato il precetto divino: — lasciate che i fanciulli vengano a me — si è avvicinato Egli ancora una

volta al suo popolo con cuore di Capo e di Padre.

Con questo non si nega, badate, che vi siano dei casi di congenita tendenza al delitto o che esistano giovani tarati, malati, irriducibili e refrattari tanto agli accorgimenti della educazione quanto alla suggestione anche di migliorati ambienti. Si tratta allora di individui pericolosi al cui isolamento, nell'interesse sociale, la legge provvede.

Non dimentichiamo però che anche in molti di questi casi i fanciulli sono vittime di colpe sociali. Oggi in Italia, col clima politico, è mutato anche il clima morale.

Il nostro Duce pone la morale a base dello Stato, e ne crea le possibilità di sviluppo con le savie leggi, con la lotta contro l'urbanesimo, con la bonifica terriera, con tutte le organizzazioni del Partito, nello sport, nella scuola, nella vita, con la glorificazione del lavoro, con la santificazione della madre, con la adorabile comprensione e con la strenua difesa dei diritti del fanciullo.

Questo disegno di legge è una ascesa verso una superiore giustizia ideale, una umana giustizia che è perfezionamento della concezione e della valorizzazione etica della vita fascista.

Attraverso tutte le istituzioni del Regime, dall'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia, all'Opera Nazionale Balilla, alla Opera Nazionale Dopolavoro, dagli avanguardisti ai giovani fascisti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, tutte istituzioni permeate di alto carattere etico, Egli compie, in progressiva ascesa, un'opera ammirevole che darà in tutti i campi quella formidabile vittoria che noi desideriamo e che Egli illumina di gloria umana, perché rappresenta un progresso verso una civiltà superiore.

Come tutte le istituzioni alle quali ho fatto cenno, anche questa legge ha il contrassegno del coraggio ed è come folgorata di umana verità.

Il Ministro Guardasigilli il quale ha racchiuso nei trentacinque articoli della legge quel contenuto morale che io ho avuto l'onore di esporre, ha tenuto conto di tutti i precedenti della riforma, di tutte le aspirazioni dei saggi, di tutte le ansie delle nostre madri, elementi che hanno avuto in lui una grande e profonda risonanza.

Nella perspicua relazione sono contenuti i concetti animatori ed i postulati tecnici della legge la quale è divisa in cinque parti: organizzazione giudiziaria e penitenziaria;

competenza amministrativa e competenza civile; disposizioni penali.

La legge si propone gli scopi seguenti:

Specializzare il giudice dei minorenni; indirizzare la funzione punitiva verso la finalità del riadattamento del minore; organizzare un sistema di prevenzione della delinquenza minorile con la rieducazione dei traviati; rendere possibile il ritorno alla vita sociale, senza traccia di precedenti, ai minori che delinquono.

Dunque l'impostazione fondamentale della legge è l'assistenza del fanciullo con tutti i mezzi e in tutte le forme, considerandone la sua personalità e la sua individualità.

È un concetto ardito, riformatore, direi rivoluzionario, in quanto noi fin'oggi siamo convinti che la legge debba essere uguale per tutti, mentre in realtà nella pratica non lo è.

Questa legge dei minorenni infatti tiene conto della personalità del colpevole e cioè adegua a questa personalità il rigore della sua applicazione oppure vi sostituisce una cura preventiva, la così detta misura di sicurezza.

Altro criterio importante che dobbiamo elogiare nella legge, è quello che apre ai minori condannati ed emendati la possibilità del futuro. Fino ad ieri anche nelle stesse Amministrazioni statali venivano rifiutati tutti quelli che avevano macchiato il loro cartellino penale. Ebbene, la legge riformatrice del camerata onorevole De Francischi, consente e prescrive che i minori riadattati alla vita civile siano ammessi anche nelle Amministrazioni dello Stato. È questo veramente un principio di alta umanità che, affermato in questa legge, segnerà le vie luminose anche per una migliore e più perfezionata giustizia per l'avvenire.

La legge si ispira ad un grande concetto unitario poichè unitario è il problema della salvezza del fanciullo. Tutte le questioni che appartengono ai diritti dei minori, vengono esaminate da un organo unico: il Tribunale dei minorenni. Questo Tribunale ha, come competenza territoriale, la circoscrizione della Corte d'appello in cui è istituito e si occupa di tutti i provvedimenti per minori nel campo penale, amministrativo e civile. La competenza per materia nel campo penale investe tutti i procedimenti che pertengono alla Pretura, ai Tribunali e alle Corti di assise.

È questo un concetto che lega tutta una serie di disposizioni, una serie di provvidenze che rende l'istituto unico e autonomo e quindi efficiente per la tutela, la difesa, la correzione,

la educazione e l'assistenza del minore nella famiglia e nella vita.

A coronamento dei principî che la legge racchiude viene introdotto l'istituto nuovissimo del Centro di rieducazione dei minorenni che sorgerà in ogni sede di Corte d'appello e che costituisce un vero e proprio sistema di prevenzione della delinquenza minorile. Esso è costituito da un Centro di osservazione affidato e organizzato dall'Opera nazionale maternità e infanzia. Questo Centro di osservazione con una sezione per minorenni detenuti, con un riformatorio per corrigendi e un riformatorio giudiziario, affermerà il carattere educativo della attività statale nella prevenzione della delinquenza minorile.

Vi ho ricordato per sommi capi i punti fondamentali della legge; alla quale si potrebbe chiedere qualche modifica che mi permetterò di raccomandare all'onorevole Ministro.

Riguardano, queste mie raccomandazioni, alcuni articoli.

Articolo 9. Il tribunale dei minorenni è competente anche quando il colpevole viene giudicato dopo i 18 anni? E cioè: dato che la competenza a giudicare del tribunale arriva fino ai 18 anni di età del minore, quando questi, pur avendo commesso prima di tale età il fatto di cui deve rispondere, viene sottoposto a giudizio dopo superata tale età, è sempre il tribunale minorile che deve giudicare? Penso di sì, (*Approvazioni*) ed è intuitivo che ciò debba essere fino a quando non venga il limite della prescrizione.

In riferimento all'articolo 10, raccomando che si faccia largo uso della remissione dei provvedimenti al pretore.

Ora questa eccezione, che deroga dal criterio generale della legge, ha la sua importanza per evitare difficoltà di tempo e di spesa quando si tratti di giudicare i minori, che sono alla periferia delle provincie.

Immaginate, per esempio, che, in Piemonte, si debba arrivare a Torino dalla Valle d'Aosta. La delega fatta al pretore locale può fuorviare molti inconvenienti che rappresentano una difficoltà per l'applicazione della legge.

L'articolo 6 prescrive che alle udienze presenzi il rappresentante del Comitato locale dell'Opera nazionale maternità e infanzia. Queste udienze si tengono a porte chiuse. Però hanno diritto di intervenire oltre il suddetto rappresentante, i testi, i genitori o i tutori del minore. Penso che la parola *locale* debba riferirsi non al tribunale ove si svolge

il giudizio, ma al luogo di origine del minore giudicando.

Altra questione importante è quella che riguarda l'articolo 32 e cioè gli affari civili. Tutti gli affari civili, oltre quelli penali che riguardano la persona del minore, vengono affrontati, giudicati e risolti dal tribunale minorile. Vi è da parte di molti professionisti e da parte di studiosi grande preoccupazione per questo accentramento. Si è chiesto se una questione di esigua somma dovrebbe essere deferita al centro, cioè al tribunale dei minori, affrontando in tal caso delle spese superiori alla entità stessa della somma in questione. La difficoltà potrebbe risolversi sempre con la rimessione della competenza al pretore locale.

Un'ultima raccomandazione, riguarda l'articolo 20, relativo alla sospensione condizionale della pena, che, in deroga all'articolo 176 del Codice penale, può essere disposta dal Ministro in qualunque momento della esecuzione e qualunque sia la durata della pena.

L'articolo 20 così recita: « La sospensione condizionale della pena può essere ordinata nelle condanne per reati commessi dai minori di anni 18 quando si infligga una pena restrittiva ovvero una pena pecuniaria », mentre l'articolo 19 parla anche di pena restrittiva *congiunta* a pena pecuniaria. Chiederei all'onorevole Ministro che adottasse per i casi contemplati dall'articolo 20 gli stessi criteri applicati per l'articolo 19 riguardanti la eventuale congiunzione dell'uno con l'altro tipo di pena.

Onorevoli Camerati, ho finito.

Questa legge, affermando e difendendo i diritti dell'infanzia, rende sacra la personalità del fanciullo. Tende essa a salvare migliaia di giovani che sono caduti e stanno per perdersi ed a recuperarli allo Stato, per farne dei contadini, degli operai e dei soldati. Attraverso il patimento e il dolore fiorisce in questa legge il tema cristiano di redenzione e di purificazione, il tema fondamentale di Dante che rappresenta una conquista dello spirito e che si inquadra ora nel vasto orizzonte della civiltà mussoliniana. I presupposti della dottrina fascista vi sono evidenti e rappresentano il carattere saliente della legge.

Il recupero e il riadattamento dei singoli dalla contaminazione del male, non è ispirato a un criterio pietistico, a un criterio di beneficenza individuale, ma bensì a un criterio di difesa unitaria e totalitaria dello Stato che dalla sanità fisica e morale dei



singoli trae il vigore della sua potenza e della sua efficienza. Come la legge sulla bonifica integrale, tende alla bonifica della terra, così questa legge concorre potentemente alla bonifica degli uomini. Il compito è quanto mai alto e arduo. Ma Chi dalla palude Pontina ha fatto scaturire prodigiosamente un soffio di primavera nelle ordinate opere dei campi redimiti e delle città ben costruite, saprà rigenerare dalla servitù del peccato e dalle torbide fermentazioni umane le anime dei nostri fanciulli meno fortunati, per rimetterli nel fiotto caldo della nuova vita nazionale con sangue vivo, con muscoli pronti e soprattutto con l'anima piena di fiducia in sé.

Il prodigio anche in questo campo, Camerati, sta per avverarsi. Il genio del DUCE fa oggi di questa legge e di questa certezza il dono di Natale alla santità del popolo italiano. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pace Nicola. Ne ha facoltà.

PACE NICOLA TOMMASO. Onorevoli Camerati! Il Regio decreto 20 luglio di quest'anno, che il cuore e la competenza del camerata Bardanzellu vi hanno segnalato e che un maestro della toga e della cattedra, Alfredo De Marsico, di qui a poco vi scolpirà, trascende l'orbita della legislazione di ordinaria amministrazione per assurgere a legge fondamentale nel *corpus juris* della Rivoluzione. Il suo titolo: « Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni » non ne rende appieno il vasto orizzonte e la portata totalitaria, poichè la legge investe, oltre che il momento giudiziario e quello esecutivo, disciplina, oltre che gli organi e la funzione, tutto un complesso di norme, tese nella prevenzione, nella repressione, nella espiazione, nella rieducazione, alla tutela del minore. Il provvedimento legislativo dell'anno XII prosegue la riforma di politica criminale e penitenziaria che il Fascismo ha consacrata nei Codici dell'anno VIII, affidando i mezzi atti a conseguire lo scopo e a incrementare lo spirito di quelle premesse e garantendone, nella creazione originale e geniale di istituti, di organi e di norme, la realizzazione integrale. Ma non ha un solo valore strumentale di fronte al diritto sostanziale già sancito; bensì ha una portata sostanziale e una virtù propria che si informano al triplice postulato fondamentale:

1º) specializzazione del giudice e del difensore;

2º) individualizzazione del reo contro l'individualismo anonimo e fittizio;

3º) prevenzione del delitto e virtù rieducatrice della pena.

La legge, nella sua concezione etica, politica e giuridica, nella sua struttura architettonica chiara e salda, ripete il crisma del clima fascista. Legge fascista, Camerati, e quindi italiana innanzitutto e soprattutto, sia perchè si riannoda alle trionfanti conquiste della scuola giuridica e scientifica italiana, sia perchè presuppone lo spirito, il concorso e la cooperazione delle organizzazioni politiche e sociali del Regime, sia perchè è schiettamente e arditamente originale.

Il nostro consenso, che non può e non deve essere soltanto di disciplinata adesione, ma vuole e deve essere di consapevolezza convinta, la può salutare arma redentrice, sanatrice, sterminatrice confidata alla società fascista per la tutela, la salvaguardia e la redenzione dei minorenni.

Mi piace, Camerati, riprendere un balenante concetto del camerata Bardanzellu. Proprio come la bonifica della palude ha impegnato la sua crociata di battaglia coronandola di vittoria e riscattando alla gioia del lavoro la terra che già fu matrigna, così la bonifica della razza impegna tutte le anime in una crociata di giustizia, non di carità umana, destinata a riscattare alla milizia del lavoro e alla religione della patria le povere creature perdute lungo le strade dell'errore inconsapevole.

Non meno che in tutti i settori, ai quali si volge la provvida Reggenza del Capo, così in questo settore l'obiettivo non viene mirato attraverso provvidenze singole o sporadiche, destinate a naufragare nella insufficienza della frammentarietà, ma viene investito da un complesso di norme armonicamente disciplinate e di provvidenze organiche che garantiscono ed impegnano la bontà e il successo dell'impresa.

Sono qui la bellezza e la forza della legislazione fascista; istituzioni politiche, sociali, giuridiche si presuppongono, si coordinano, si integrano, assicurando la perfetta sanità fisica e morale della giovinezza che vigoreggia superba sotto le insegne del Regime.

Questa è civiltà fascista, latina e mediterranea, che sana e purifica la razza, non con il bisturi del chirurgo, non con l'oncia del sangue, non con la libbra della carne, come lo Sylok di shakespeariana memoria, che dal capitale della vita esiga l'usura del rendimento, ma nell'umanissima legge di Roma.

Camerati! il Fascismo ha affrontato il problema, provvedendo a sanare anzitutto il

fattore ambientale, e l'ha sanato e bonificato nel consolidato vincolo sociale e morale della famiglia, nelle larghe riforme sociali, nel senso religioso e nel sentimento eroico della vita, l'ha sanato dalla lebbra della miseria, che la fraternità assistenziale e la più alta giustizia sociale relegano nel museo dei luoghi comuni. Così bonificato l'ambiente, si rende presso che impossibile il germe del delitto, perchè il delitto attinge il suo virulento plasma dall'atmosfera, mentre la criminalità minorile per anomalia biologica va confessandosi una artificiosa costruzione dell'arbitrio scientifico.

È perciò che solo nel clima, nel tempo e nella società fascista può codificarsi la norma, che fu di Cristo, dell'amorevole difesa del minore.

Gli studi degli scienziati, i voti dei congressi, le norme delle leggi, anche di quelle più progredite, come la legislazione belga, hanno visto il fenomeno della delinquenza minorile statizzarsi, se non assumere il tono di fenomeno epidemico. Proprio quest'anno, l'Assemblea della Società delle Nazioni ha commemorato il decimo anniversario della « dichiarazione dei diritti del fanciullo », la dichiarazione di Ginevra del 1924, che paragrafa un florilegio di massime Evangeliche; ma ne commemorerà altri ed altri ancora in sino a che non sia ben chiaro che il problema dei fanciulli travati è un problema che solo parzialmente impegna e interessa la « mesta e povera disciplina dei diritti e delle pene » perchè è innanzi tutto e soprattutto un problema politico e sociale, non nel lustro delle parole, ma nell'intima sostanza delle legislazioni.

Tanta geniale innovazione si innesta nello spirito nuovo della legge, che non guarda più al delitto e alla pena, ma guarda alla personalità del minore.

Alla prima manifestazione antisociale interviene rapida la provvidenza o con la eliminazione delle condizioni determinative del traviamiento o con l'assegnazione alla « casa di rieducazione dei minori », secondo la felicissima dizione che l'articolo 11 delle norme di attuazione ha sostituita a quella di « riformatorio per corrigendi » di cui all'articolo 25 del decreto, cancellando così anche il suono delle parole, tristo, amaro, ingrato. In queste cliniche i minori non verranno abbandonati alla loro anomalia, ma saranno assistiti, vigilati, controllati, onde lo sviluppo della personalità sia sollecitato, indirizzato, convogliato per le vie del bene e del dovere.

Nè vi è determinazione preventiva nel tempo, ma determinazione solo di efficacia

perchè il minore vi rimarrà fino a quando il tribunale dei minorenni non lo ritenga più bisognoso di cure. Tale misura profilattica non lascia scia di ombre o solco di ruga, perchè a 18 o 21 anni può intervenire provvida la dichiarazione di emenda: non la dichiarazione di diritto automatica e meccanica, ma dichiarazione di emenda che presupponga — così come similmente presupporrà la riabilitazione — un giudizio di valutazione e di accertamento.

In questa architettura, si innestano le innovazioni processuali.

Competenza presso che totalitaria in materia penale.

L'annuncio della sottrazione alla competenza ordinaria di tutti i delitti consumati da minori potè determinare, al primo superficiale indugio, dubbiose perplessità.

È incontestabilmente esatto, nella formulazione accademica, che il giudice, ed un giudice di tale missione, chiamato a formare il suo convincimento, a fondare il suo giudizio, su quella che è la conoscenza più intima e diretta dell'imputato al di là di diaframmi spesso ingannevoli, dovrebbe, per le migliori possibilità dell'umana giustizia, poter vivere il suo apostolato più da presso all'ambiente, ove vive il minore e germogliò il delitto. Ma, se questo nella formulazione accademica è perfettamente giusto, è pur vero che la teoria deve abdicare a quelle che sono l'esigenze pratiche. La intima ed effettiva specializzazione del giudice è solo possibile nella più vasta competenza per territorio e per materia.

Questa vasta competenza porta al giudizio del tribunale dei minori anche i reati deferiti alla cognizione della Corte d'assise. Qualche vestale dell'accademismo potrebbe opporre che il minore, se imputato di un tale reato e deferito al tribunale minorile, si vede sottratto quello che è un presidio di garanzia, insito nella partecipazione al giudizio d'Assise dell'elemento popolare preponderante su quello togato: preminenza consacrata dall'ordinamento vigente.

Ma, se speciosa è l'osservazione, è agevole rispondere che anche l'elemento popolare ha il suo giudice nella composizione del tribunale minorile e che nei delitti dei minori — che l'indice statistico rapporta ad una percentuale infima per i reati di competenza d'assise — non giocano il turbine e l'aspirazione delle umane passioni che sommuovono la coscienza sociale e nella coscienza sociale trovano il giudice naturale.

Tassativa è la elencazione della materia, disciplinata dal Codice civile, demandata ora alla competenza del nuovo organo.

Le preoccupazioni del maggiore dispendio e della più difficoltosa istruttoria sono state superate dal felice ed opportuno intervento del Dicastero, che ha autorizzato le cancellerie distrettuali a ricevere ed a trasmettere le istanze.

La tutela unitaria dei minori legittima questa disposizione, non essendo da escludersi la possibilità di interferenze fra l'uno e l'altro campo, e anche perchè, onorevoli Camerati, questa nuova cognizione deve preludere a una più ampia riforma nel campo del Codice e della procedura civili.

Tali innovazioni di competenza porteranno, nella entità e nella varietà del materiale e della prassi di indagine, alla specializzazione del giudice.

Nella composizione del Collegio, si renderà indispensabile dare la possibilità — esclusa dall'attuale ordinamento alla stregua delle norme di attuazione — che anche il Presidente abbia il suo supplente, così come il giudice ed il componente privato, ben potendo, darsi il caso che il giudice, chiamato a sostituire il presidente incompatibile, si trovi anch'egli in condizioni di incompatibilità. Il caso che sollecita l'urgenza di tale necessità non sarà raro. Soppresso, l'organo istruttorio, le funzioni relative vengono assunte dal tribunale minorile.

Queste funzioni — attribuite dall'ordinamento processuale ordinario all'organo istruttorio — vivono nel tribunale minorile, solo nel momento della definizione della istruzione, essendo tassativamente esclusa l'istruzione formale. Nel momento della definizione della istruzione, tre diverse ipotesi possono presentarsi esattamente ipotizzate dal capoverso dell'articolo 14.

Di fronte alla richiesta del procuratore del Re, il quale ritenga che non si debba procedere, per un qualsiasi motivo che investa la sussistenza del fatto, la entità delle prove, la esistenza degli estremi del reato, la responsabilità morale o materiale, o anche l'applicazione del perdono giudiziale, « il tribunale, detta il capoverso dell'articolo 14, se accoglie la richiesta, pronunzia sentenza di non doversi procedere; se crede necessari ulteriori atti, dispone che il pubblico Ministero li compia; se crede doversi rinviare il minore a giudizio, ordina con decreto la citazione per il dibattimento ».

Questa ultima ipotesi richiama la vostra attenzione. Per quanto non vi sia sentenza

di rinvio a giudizio, purtuttavia c'è questo ordine del decreto di citazione per il dibattimento, che presuppone una valutazione di prove.

Stando allora allo spirito informatore delle incompatibilità sancite nell'articolo 61 e seguenti del codice di rito, non potrà partecipare al giudizio chi è concorso ad emettere l'ordine del decreto di citazione per il dibattimento: così è e deve essere, perchè, diversamente, potrebbero adombrarsi sia prevenzioni che impressioni ed inficiarsi la capacità critica, garanzia essenziale del giudizio, che potrà investire anche l'accertamento preliminare ed assorbente della sussistenza obiettiva del fatto o degli estremi del reato, o della responsabilità morale o materiale.

Il giudice specializzato deve trovare la sua più armonica collaborazione nel difensore specializzato!

Notiamolo, onorevoli Camerati. Il legislatore fascista conserva e nobilita l'istituto della difesa, a differenza dei paesi anglosassoni che l'hanno soppresso, e le conserva e le nobilita, dando prova manifesta di riconoscimento e di omaggio a quella è che l'opera degli avvocati — i propagatori e gli assertori del nuovo diritto — nell'amministrazione della giustizia. L'etica fascista ha nobilitato la toga, spogliandola dalle scaglie del gladiatore ed elevandola a missione di giudice.

Sarà proprio in questo campo che l'avvocato fascista sarà chiamato a cooperare ed a collaborare più intimamente ed immediatamente nella missione di giustizia, perchè, al di là di quella che è la voluttà di appariscente ed immediato successo, egli è chiamato a collaborare con il giudice per la sanzione delle norme più efficaci atte alla rieducazione dei minori.

L'articolo 12 della legge confida il patrocinio del minore a professionisti iscritti in un albo speciale. Aggiunge il capoverso: « La scelta deve cadere su professionisti che, per la loro cultura, e per la loro attività sociale, sono reputati idonei alla comprensione dell'opera rieducativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l'esercizio della funzione penale ».

È ben chiaro — e ogni dubbiosa perplessità suona mistificazione del significato della legge — che l'Albo speciale comprende esclusivamente i professionisti i quali debbono assumere la difesa dei minorenni e pertanto non concerne coloro i quali siano chiamati ad assumere il patrocinio della parte civile o la difesa dell'eventuale responsabile civile, o lo stesso

patrocinio del minore al di là del procedimento penale.

Il titolo alla iscrizione è in un patrimonio di studi specifici, ed in una milizia di sociale attività.

A chi la valutazione di questa capacità?

L'Albo speciale — detta l'articolo 12 del decreto — è formato dai Capi della Corte d'appello, su proposta e previo parere — soggiunge l'articolo 10 delle norme di attuazione — dei Direttori dei Sindacati fascisti avvocati e procuratori.

Per quanto queste proposte e questi pareri dei Direttori dei Sindacati forensi — ai quali il Fascismo ha trasferito, potenziandolo, l'antico diritto ed il tradizionale prestigio della tenuta degli albi da parte delle organizzazioni professionali — non abbiano dalla legge un vigore vincolativo, purtuttavia è certezza che i capi delle Corti ne terranno peso e pegno, perchè da più capace e diretta fonte il giudizio non potrebbe attingere la sua sorgiva.

Lo spirito della legge e la volontà del legislatore esigono una pratica raccomandazione: la legge, l'ordinamento penitenziario, le vigili cure del Dicastero vogliono la costante netta distinzione tra minori e detenuti adulti, e provvidamente anche tra ricoverati in riformatori giudiziari e ricoverati in centri di osservazione. Sarà opportuno, perchè a tale volontà sia appieno ottemperato, che il minore tratto in arresto, nei casi in cui sia obbligatoria la cattura, in quel lontano paese della periferia, di cui parlava dianzi il Camerata Bardanzellu, non sia trattenuto nel carcere mandamentale o giudiziario, perchè diversamente la promiscuità perniciosa, sia pure per brevi ore, porterebbe alla frustraneità del disposto della legge.

Lo stesso spirito e la stessa volontà della legge impongono un'altra pratica raccomandazione. Dato alla pena il carattere rieducativo, è conseguenziale che la pena ceda il passo ai suoi sostitutivi ed ogni qual volta lo scopo sia in pieno raggiunto, la misura coattiva si subordini alla necessità del più rapido e sollecito riadattamento alla vita sociale. A questo spirito sono informati l'istituto della sospensione condizionale della pena portata a tre anni; il perdono giudiziale rapportato alla pena in concreto e non più a quella in astratto; la liberazione condizionale dalla pena possibile, per l'ordine del Ministro, in ogni momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta, in deroga alle condizioni delimitative imposte dall'articolo 176 del Codice penale ed in armonia alla possibilità della revoca delle

misure di sicurezza, consentita dal Codice. Ora non sarà mai troppo raccomandato che, in periodo di libertà vigilata — il più comune sostitutivo della pena — il giudice di sorveglianza abbia effettivamente a seguire, guardare e vigilare il minore perchè si accertino, si sollecitino, si agevolino le condizioni del riadattamento alla vita sociale: il giudice di sorveglianza dovrà all'uopo interrogare di frequente il minore durante il periodo della libertà vigilata, come vuole la legge. Sarà possibile che in quei lontani paesi, che prima sentiste ricordare, il giudice possa di frequente accedere? Sarebbe prezioso che il giudice di sorveglianza ne avesse la possibilità, perchè ogni sostitutivo potrebbe frustrare lo spirito della legge.

Onorevoli Camerati, ogni legge porta dalla matrice un ignoto di bontà e di fortuna che l'attende all'urto con la vita.

Questa legge al contrario vive già nella prassi che la collauda, onde confida prossimo il tempo dello sterminio di quello che il camerata Sua Eccellenza Albertini chiamò, in un tempo non lontano, « l'amaro binomio del minore delinquente ».

All'alba dell'anno XIII, la crociata di amore e di salvezza, è in marcia, animata e sollecitata dall'appassionata fede del Ministro.

Recatevi qui a Roma, in via dei Sabelli, negl'Istituti creati dai nuovi ordinamenti. Indugiate in quel trionfo di sole, di luce e di lindore; sostate nelle officine ove il lavoro è una benedizione e non una catena; mirate le scuole ove le anime conquistano dignità di vita; guardate le armi della indagine sanitaria; chinatevi all'altare della religione di Dio che vuole a sé i bambini; guardate il maestro, il padre, la famiglia, sorti sull'ombra del carceriere; sentite la bontà e l'amore sorti ad infrangere le catene, e voi ne uscirete portando nel cuore una lene dolcezza, un gioioso tremore di commozione, un più sconfinato orgoglio di fascisti, una più profonda consapevolezza della nostra civiltà, perchè voi sarete andati non in un carcere di pene, ma in un tempio di apostolato, ma in una clinica di salvezza, ma in una scuola di vita che darà alla Patria cittadini, educatori e soldati.

Quei fanciulli, che non lasciammo « vivere Caini »,

liberi sono ed il lor cuore è loro.

Vogliono, attratti verso tutto il bene, fare e patire, ove il dover destini.

Sembra miracolo di leggenda, è realtà di storia.

Tanto può la romana volontà del Duce, che rinnova gli istituti, redime la terra, fonda le città, bonifica la razza. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Steiner. Ne ha facoltà.

STEINER. Onorevoli Camerati, mi associo con profonda sincerità e consapevolezza a quanto in questa Aula e fuori, in Italia e all'estero, è stato detto e scritto sulla bontà di questa legge. Anche in questo campo il Regime ha affrontato e risolto un problema grave con la creazione di istituti che portano il segno di questa Italia rinata, sulla quale abbiamo l'onore e l'orgoglio di vivere e di operare.

L'Istituto è perfetto; perfetta è la sua esecuzione, ma, per quella tendenza che in noi è bisogno di sempre maggiore perfezionamento, di un continuo superamento di ogni meta raggiunta, bisogno che deriva dall'amore che noi portiamo alle istituzioni del Regime, mi sia concesso esprimere alcune modeste osservazioni e proporre alcuni voti.

Non sembri stonato il mio dire, dopo che voi siete saliti all'empireo, spinti dalla scintillante oratoria di chi mi ha preceduto, vogliate benevolmente, scendere sulla praticità del terreno della legge ed esaminarla da vicino.

L'articolo 10 della legge dà facoltà al procuratore del Re del Tribunale dei minori, in casi eccezionali, per l'indole o l'entità del reato, di rimettere al pretore il provvedimento.

Se si tratta di contravvenzioni, sono perfettamente d'accordo, anzi l'eccezione potrebbe diventare la regola. Non vi è una ragione per la quale il ragazzo che abbandoni un asino in mezzo alla campagna e lo lasci incustodito in luogo aperto, debba essere portato al Tribunale dei minori per essere condannato a poche decine di lire di ammenda.

Ma siccome la legge parla di reati, quindi comprende nel suo termine sia le contravvenzioni che i delitti, mi permetto di osservare la estrema pericolosità di rimettere al pretore i delitti dopo la semplice delibazione preventiva da parte del Procuratore del Re del Tribunale dei minorenni.

Dissentito profondamente quindi da quanto diceva l'onorevole Bardanzellu, il quale avrebbe voluto estendere questa facoltà. Io dico che dovrebbe essere limitata, dovrebbe essere, per lo meno limitata a dopo la chiusura dell'istruttoria.

Per il Tribunale dei minorenni il quale vuole una magistratura specializzata nell'esame del soggetto attivo del reato, una magistratura che abbia una particolarissima sensibilità nell'accertare se nell'animo del giovane traviato vi è la mancanza di discernimento, vi è ancora una giovinezza che non vuol mettere giudizio o se vi siano i segni paurosi di una delinquenza precoce, per questo tribunale, al quale sono demandati scopi soprattutto educativi e di emendamento, il fatto, l'episodio penale passa in seconda linea. Non è lo scopo principale, come avanti gli ordinari tribunali penali, quello di punire il reato, ma bensì quello di trovare se in quel reato vi sia il sintomo di una giovane anima già devastata dal male o piuttosto l'espressione di una ragazzata che dovrà essere punita, ma che certamente non allarma e non preoccupa. Per la competenza normale del tribunale penale i reati si distinguono secondo la pena. Ogni reato ha un cartellino a fianco, sul quale è scritto il prezzo di costo: una legnata, tre mesi, un furto, tre anni, una rapina, dieci anni, un omicidio, venti anni. Alla gravità del reato corrisponde la gravità della pena e a seconda della pena il Codice di procedura stabilisce la competenza della Corte d'assise, del Tribunale, della Pretura.

Lo stesso criterio non può essere seguito per il Tribunale dei minori per giudicare grave o tenue un reato. E allora io mi chiedo con quali elementi potrà il procuratore del Re del Tribunale dei minori giudicare se si possa o meno di rimettere al pretore o di trattenere al tribunale specializzato un procedimento quando egli non è ancora in condizioni di conoscere le modalità del fatto attraverso le quali egli potrà veramente sapere se si tratta di una ragazzata o di una espressione di preoccupante delinquenza.

Vi può essere un fatto grave agli effetti del danno, agli effetti dell'allarme sociale, agli effetti della pena, ma che in fondo denota una mancanza di giudizio e niente di più; vi può essere invece un piccolo reato, che ha cagionato un piccolo danno, che ha provocato un piccolissimo allarme sociale e che comporta una piccola pena, ma che denota che è presente il segno di una delinquenza precoce, pericolosa, temibile, per cui sono necessari quei particolari provvedimenti di cura e di emendamento, funzione specifica del Tribunale dei minori.

Nel primo caso potrebbe anche giudicare il pretore competente per territorio; nel secondo caso indubbiamente il tribunale specializzato. E io mi permetterei di espri-

mere il voto, su questo punto, che la rimessione al pretore fosse per lo meno fatta ad istruttoria compiuta, cioè dopo che il procuratore del Re abbia potuto accertare se nel fatto concorrano o meno quei particolari elementi per cui sia necessario l'intervento del Tribunale dei minorenni.

Indubbiamente in questi procedimenti contro i minorenni, in questo studio particolare dell'anima dei minori, è più interessante l'istruttoria che il dibattimento. Il dibattimento può essere la conclusione austera e coreografica; ma dove veramente il giudice avrà preso reale e vivo contatto con l'animo del giovane imputato, è durante l'istruttoria, è nell'interrogatorio, è nel comportamento dopo il delitto, è nell'esame dei testimoni, è in tutto quell'insieme di modalità con le quali si svolse il fatto.

Dall'istruttoria verrà la luce vera e il vero indirizzo per le norme che egli deve seguire per l'emendamento successivo alla condanna del giovane delinquente.

Quindi la facoltà di cui all'articolo 34, in chiave con l'articolo 392 del Codice di procedura penale, per il quale si può delegare ai pretori o ai procuratori del Re singoli atti di istruttoria, io credo che non dovrà essere usata che in limitatissimi casi, e unicamente quando si tratta di accertamenti di generica. Un'autopsia, una perizia, un sopralluogo, può farli qualsiasi magistrato, non però atti di istruttoria che entrano nell'esame dell'animo dell'imputato, che deve essere prerogativa di questi magistrati specializzati.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. È giusto.

STEINER. E mi sia concessa un'osservazione di carattere quasi formale. L'articolo 10, come ho detto, dà la facoltà di rimettere al pretore il procedimento in casi eccezionali. La legge non dice quale sia l'autorità competente a giudicare in appello contro le sentenze rese dal pretore delegato. La bella, chiara relazione del camerata Fera, nella quale si sente, oltre che la sua competenza, anche l'amore che egli ha portato alla materia trattata, risponde all'obiezione dicendo che è « intuitivo » che la competenza non possa che essere del Tribunale dei minori. Ed egli dice che è intuitivo in quanto il successivo articolo 13 stabilisce che il Tribunale dei minori è competente a giudicare in sede di appello per i gravami proposti contro le sentenze istruttorie rese dal pretore delegato.

Che proprio sia « intuitivo » quanto afferma il camerata Fera mi permetto di mettere in dubbio, anzi, se è stabilito che nel periodo istruttorio il Tribunale dei minori è competente a giudicare in sede di appello le sentenze dei pretori, e se non è detto nulla là dove si parla delle sentenze di merito, nasce il dubbio che non uguale sia la competenza già assegnata dall'articolo 13.

Ma se poi ragioniamo, l'intuizione cade del tutto; perchè se il Tribunale dei minori delega il pretore per un procedimento, ciò significa che si è spogliato della conoscenza di quel procedimento, in quanto non lo ha ritenuto meritevole del suo particolare esame.

E allora, se esso ha ritenuto che non spetti alla sua competenza specifica la conoscenza di quel fatto, mi sembrerebbe « intuitivo » e giusto che dovrebbe essere il Tribunale penale ordinario a giudicare dell'appello contro le sentenze del pretore.

Oppure, se vogliamo ritenere che il pretore giudica in seguito a un elevamento di capacità che il Tribunale gli concede, allora potrebbe essere « intuitivo » che possa essere competente a giudicare, in grado di appello, sia delle sentenze del pretore, sia delle sentenze del tribunale dei minori, la Sezione dei minori della Corte d'appello. Una procedura analoga, cioè, a quella della Magistratura del lavoro, dove la Corte di appello giudica in secondo grado sia le sentenze dei Tribunali civili (Sezione Lavoro) che quelle dei pretori su vertenze individuali del lavoro.

A ogni modo nelle norme integrative che il Governo è facoltizzato con la presente legge ad emettere, credo che sarà bene sia detto esplicitamente quale di queste varie ipotesi « intuitive » abbia preso nel segno e sia la esatta.

L'articolo 18 dispone che quando occorre durante il dibattito una perizia, questa può essere senz'altro ordinata, e se il perito nominato d'ufficio non è in grado di rispondere immediatamente, può riferire in una udienza successiva. Al terzo comma si dice che le « parti » hanno facoltà di presentare un loro consulente tecnico. Ricordo a me stesso che per il titolo terzo del libro primo del Codice di procedura penale le parti sono: il pubblico ministero, l'imputato, la parte civile, ed il civilmente responsabile. Ora se nel termine « parti » si è voluto, con una profonda innovazione, estendere la facoltà della nomina del consulente tecnico anche al pubblico ministero, allora mi sembra opportuno, appunto perchè sarebbe una innovazione che verrebbe a farsi nel nostro diritto processuale, che esplicitamente fosse

detto; che se invece, come ritengo, manca la qualifica « private » alla parola « parti », così come negli articoli 323 e 456 del Codice di procedura penale, sarebbe bene che questa parola « private » fosse aggiunta, per non ingenerare equivoci, dubbi, discussioni ed inutili gravami.

Passando alla competenza civile, io non mi associo ai colleghi di quasi tutta Italia, i quali si sono doluti che alla competenza del Tribunale dei minori fosse portato l'esame degli affari civili, in quanto mi sembrano giuste e sante, quanto quelle del Vangelo, le parole della relazione ministeriale là dove si dice che il problema della salvezza del fanciullo è unitario e che perciò l'organo, che lo Stato prepone alla trattazione degli affari che a quel problema ineriscono, non può essere che unico, comunque le leggi tutelino il fanciullo: punendolo se colpevole, rieducandolo se traviato, difendendone il patrimonio se insidiato.

*De iure condendo*, io esprimo il voto che queste parole siano sempre presenti al legislatore quando si tratterà di regolare la competenza nel nuovo Codice di procedura civile. Indubbiamente oggi su questo punto la legge non risponde alle magnifiche premesse del Ministro. Si vuole la difesa, la tutela del patrimonio del minore e non si dà alla competenza del Tribunale dei minori che la tutela e la vigilanza sulla patria potestà e sui consigli di famiglia, nei casi cioè dove la tutela e la vigilanza dell'autorità giudiziaria civile ordinaria potrebbero dare sufficienti garanzie senza ricorrere al Tribunale specializzato, ma restano invece al giudizio dei Tribunali civili ordinari le decisioni che più gravemente possono colpire il minore nella sua integrità morale ed economica.

Un padre, se vuole togliere qualche lira da un libretto vincolato di proprietà del figlio minore, deve ricorrere al Tribunale dei minori; ma, se quello stesso padre intendesse iniziare giudizio di disconoscimento di paternità contro il figlio, cioè la causa più grave che si possa concepire a carico di un ragazzo, egli può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria ed il Tribunale dei minori resterebbe assolutamente estraneo.

Mi sembra che la mostruosità sia evidente e non abbia bisogno di commenti.

Forse era troppo grave la riforma per poterla fare in forma completa, ma è certo che ci si arriverà per gradi. Se questa è la breccia per la quale passerà il grosso della riforma, sia benedetta questa breccia!

Per lo intanto il Ministero potrà nelle norme integrative far sì che sia di competenza del Tribunale dei minori almeno la nomina del curatore speciale nella ipotesi dell'articolo 168 Codice civile.

Camerati, ho finito. Queste modeste osservazioni e modestissimi voti che, ripeto, sono nati dall'amore che noi portiamo al perfezionamento delle nostre leggi, dei nostri istituti fascisti, queste osservazioni non tolgono nulla e nemmeno leggermente possono scalfire questa magnifica creazione che è venuta a coronare degnamente l'opera gigantesca di assistenza e di educazione, che il Regime ha voluto e ha realizzato per i giovani dell'Italia fascista. (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata De Marsico. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Mi basteranno pochi minuti. Nei discorsi precedenti, la legge e gli istituti ch'essa disciplina sono stati guardati nell'interno, nella loro struttura. Io li guarderò da un altro punto di vista.

Il Fascismo, dopo ogni fatica compiuta, non sosta che il breve attimo necessario per prendere lo sbalzo verso ulteriori avanzate: anche questa legge a me sembra che vada guardata soprattutto per la forza notevole con cui, sebbene conclusa in soli 35 articoli, pesa su alcuni principi del sistema penale e penetra, spostandone altri, nell'ordinamento giuridico.

Su pochi punti richiamerò, a titolo di esempio, la vostra attenzione.

Primo. L'organo giudicante. Anzi tutto, mi si consenta di invocare che i Tribunali siano forniti di personale sufficiente. Al Tribunale dei minorenni di Napoli sono in corso oltre 400 pratiche di giurisdizione volontaria, ed oltre 2000 processi. Non vi sono che due magistrati. Sarebbe grave danno se i giudici giungessero stanchi al momento culminante della loro funzione.

Ma questa non è che una raccomandazione, e superflua: tale la rendono le cure dell'onorevole Guardasigilli per l'amministrazione della giustizia.

Dallo studio dell'organo, è forse da trarre qualche auspicio propizio, sia che se ne guardi la competenza, sia che se ne guardi la composizione.

A rischio di andare contro corrente e di apparire un misoneista, plaudo sinceramente alla unificazione nella competenza del magistrato dei minorenni di attribuzioni d'indole penale e di attribuzioni d'indole civile. Plaudo in specie al suo significato, senza indagare,

ciò che altri ha fatto, se nella unificazione siano avvenute inclusioni od esclusioni discutibili: plaudo al sintomo di un indirizzo.

È un criterio abusato, logoro e falso che i giudici debbano essere specializzati.

Il diritto vive di unità e nel campo della giustizia si può parlare di specializzazione di organi, non di specializzazione di uomini.

Non sarà mai detto che chi conosce e si affatica a conoscere sempre più una cosa sola, sappia più e la sappia sempre meglio di chi ne conosca parecchie.

La coltura è un fenomeno di risonanza e di collegamenti; farsi rischiarare il cammino da più sorgenti luminose val meglio che procedere con un solo fanale nelle mani.

E quindi io saluto in questa norma che appare nell'anno XIII del Fascismo il segno della nostra liberazione definitiva da una tendenza, appoggiata ancora da molti, fautrice non solo dell'opportunità ma della necessità della separazione dei giudici penali dai giudici civili. Se il magistrato, per questo indirizzo integrale che mi sembra preferibile, dovrà possedere una preparazione più vasta, che non si ottiene senza sacrifici e sudori, ciò sarà proporzionato all'altissima funzione che a lui si affida. Che poi ai singoli rami di servizio si debbano destinare i magistrati più adatti, è problema di temperamento, non di preparazione né di competenza.

Pochi rilievi sulla composizione. Ottima cosa l'intervento nel Collegio giudicante di un benemerito dell'assistenza sociale, quale è definito, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia.

Cominciamo così concretamente ad avviarcì verso l'avvento di quel processo tecnico che recenti e grandi giuristi italiani hanno auspicato e su cui discuteranno tra alcuni mesi gli studiosi al Congresso penitenziario di Berlino. È tempo di convincersi che il rendimento dell'istruzione e l'esattezza del giudizio sono intimamente condizionati all'impiego, nella scoperta delle verità e nella determinazione della personalità dei giudicabili, di tutte le risorse che sono state preparate ed affinate dal complesso delle discipline ausiliarie.

Soltanto è da domandarsi se la sola presenza di un esperto di scienze naturalistiche nel Collegio dei minorenni basti ad assicurare la piena rispondenza del giudizio sui minorenni alle finalità della legge.

L'onorevole Guardasigilli stampa con questa legge un'orma notevole e durevole di sapienza nella nostra legislazione. Ma io

spero ch'egli se ne valga per prendere l'abbrivo verso una riforma di più larga portata.

Bisogna pensare ad un qualche addestramento personale dei magistrati almeno nella psichiatria.

I tribunali dei minorenni sorgono in centri tutti forniti, o vicini a centri forniti di cattedre universitarie per questo insegnamento e di manicomi diretti da insigni cultori della materia. Non sarebbe utile, facendo un passo più in là di quello che, per propria elezione, alcuni magistrati lodevolmente fanno, dandosi cura di apprendere le leggi meccaniche dell'automobilismo, avviare i magistrati anche ad uno studio delle discipline psichiatriche e biologiche? Nessun magistrato da destinare ai processi penali dovrebbe essere privo di una preparazione simile. La frequenza di corsi convenientemente organizzati, resi più brevi dalla coltura e dall'abito investigativo di una così eletta categoria di studiosi, da un opportuno innesto delle osservazioni pratiche sull'insegnamento teorico, estirperebbe dal difficile campo del processo penale quello scetticismo e quella involontaria superficialità che sono i coefficienti della triste fatalità dell'errore.

In tal modo si eviterà un altro inconveniente, ben prevedibile. I magistrati che seggono a fianco dell'esperto potranno possedere un prestigio ed un'autorità che riducano al silenzio od in soggezione l'esperto; o viceversa, potranno, almeno per coscienza di minore preparazione, cedere alla soverchiante autorità scientifica del psichiatra o del biologo. È, in fondo, il difetto che con un giuoco di forze diverse può inficiare, se non la composizione, il funzionamento della Corte di assise. Or esso potrà essere corretto solo quando, possedendo anche i magistrati una preparazione propria in dette materie, potranno consapevolmente cooperare con la competenza specifica del biologo, in modo da guidarla, da contenerla, applicarla esattamente alle peculiarità del caso.

Su due altri punti mi fermerò. E mi porrò una domanda. Un eminente magistrato, che ha nobilmente concorso alla formazione della legge, parlandone al Congresso delle scienze di Napoli, ebbe a dire nettamente che con questi provvedimenti il minore è sottratto alla disciplina penale comune cui soggiacciono gli altri autori di reato. Il nostro camerata Fera, nella sua relazione, esprime un avviso diametralmente opposto; che cioè gl'istituti del Codice pe-



nale sono qui ampliati e raccordati, non scalfiti.

Chi dei due ha ragione? Non si tratta della semplice determinazione di un concetto teorico. Certo, anche ciò basterebbe a giustificare il problema: il diritto, come insegnava Vittorio Scialoja, non può prescindere da concetti teorici precisi: sono questi le lampade insostituibili per orientarci e muoverci nei labirinti della pratica. Ma si tratta di concetti, da cui derivano, come vedremo, numerosi e gravi corollari pratici.

Un semplice sviluppo di istituto comune si ha certo nella nuova configurazione del perdono giudiziario in rapporto ai minorenni, che, secondo la premessa da me fatta, io voglio guardare per un problema di proporzione.

Io adoro i fanciulli, specie... se non sono delinquenti; ma adoro più, lasciatemelo dire, i padri. E, nel vedere l'inoltrarsi del perdono giudiziario fino ad un limite che oltrepassa di tanto quello consentito dal Codice, per cui si poteva concedere soltanto per reati punibili in astratto con il massimo di due anni di reclusione, mentre oggi si può anche concedere per reati che in concreto il magistrato ritiene di punire con un massimo di due anni — cioè, fatto posto alle attenuanti, anche per la rapina, il falso, il furto aggravato, ecc. — io mi domando se, continuando in questa opera, propria dello spirito perennemente giovane del Fascismo, di aggiornamento e di armonizzazione dei suoi istituti, non sia sonata l'ora d'introdurre il perdono giudiziario anche per gli adulti. Il primo seme di questo istituto fu gittato da giuristi nostri; la sua formulazione più esatta la diede quel penalista Stooss che può, per la limpidezza del pensiero, definirsi un italiano della Svizzera: non si lasci l'Italia sfuggire il vanto di questa innovazione! Provvido e santo che il minore, il cui reato è più che altro un errore, vada perdonato; non meno provvido e santo che vada perdonato chi, dopo avere nell'onestà adamantina trascorso gran parte della sua giornata, dimostrandosi tetragono alle tentazioni ed alle comuni occasioni del male, sia di un tratto travolto da motivi degni dell'umano compatimento, forse nascenti dai puri affetti familiari e dalla devozione alla Patria. Sono certo che il pensare ciò che ad un adulto costerà, allora, il perdono giudiziale ne renderà più salutare e benefico il significato allo stesso minore. Poiché, non lo dimentichiamo, la proporzione parla, prima che alla ragione, al buon senso,

che è poco più dell'istinto: almeno alla coscienza, appena si desta. Ed è condizione dell'efficacia di qualunque provvedimento penale.

Ultimo, delicato punto, che non so trascurare per qualche rapida osservazione, il rapporto tra le misure di sicurezza e la pena in questa legge. Risale il mio pensiero alle discussioni che in questa stessa Aula, nel maggio 1925, si svolsero in occasione del disegno di legge che concedeva al Governo il potere di riformare il Codice penale.

Un dissenso restò fra il relatore della Camera — colui che vi parla — e l'onorevole Guardasigilli. Con altissima autorità questi sostenne che contrasta al nostro sistema penale ed alla nostra tradizione la totale sostituibilità della pena con una misura di sicurezza. A me sembrava che il principio della sostituibilità non repugnasse alla tradizione nostra scientifica, e rispondesse alle necessità della vita.

I casi in cui i due provvedimenti o sono una duplicazione o sono una inutile ed improvvista durezza, non sono pochi. Anche se un imperativo teorico premesse per la loro costante separazione e per la costante esecuzione di entrambi, sarebbe questo un argomento decisivo?

L'antica sapienza veneziana ammoniva semplicemente, ma profondamente: *tra la lege e el fato xe l'om*. Il Codice restò improntato alla duplicità del sistema, e fu ugualmente altissima conquista nostra, esempio ardito e luminoso nel mondo. Le misure di sicurezza ricevevano finalmente la loro disciplina nel codice; la prevenzione divideva con la repressione l'onore del sistema: il resto lo avrebbe fatto l'esperienza.

Del resto, è naturale che il passo della legislazione sia più breve di quello della teoria. È saggezza rispettare questa diversità di lunghezza d'onda. Ma l'esperienza è così pressante che sono passati quattro anni e, battendo sui perni del sistema, oggi disciplina in questa legge la liberazione condizionale così da farne sostanzialmente una ipotesi ed un mezzo di sostituzione della misura di sicurezza alla pena.

Non vi è giurista, sollecito di serbare al diritto come essenziale contenuto la realtà e non l'astrazione, che non debba compiacersene.

Ma non si tratta di un punto di arrivo. È un punto di partenza, che offre oggi ricca materia di studio, offrirà domani più ricca materia di provvedimenti di esecuzione.

Hanno ragione, dinanzi a questa norma, coloro che troppo affrettandosi, forse, dicono: « Il sistema penale comune è trasformato » ?

Hanno ragione gli altri che obiettano: « si tratta di un settore speciale della criminalità, e non è trasformato nulla »?

Che non sia trasformato nulla può asserirsi solo attraverso la lente di una tesi od una visione parziale delle cose. Od almeno, scambiandosi il concetto di materia speciale con quello di categoria speciale di delinquenti. Questa è una legge che riguarda non già una materia speciale, perchè è sempre materia penale, e sul sistema penale inevitabilmente influisce, ma una categoria speciale di delinquenti: i minori. Altrettanto però, lo ripetiamo, si affrettano coloro che inneggiano ad una pretesa trasformazione.

Vediamo. Per l'articolo 207 del Codice penale il Ministro ha la prerogativa che, anche durante il periodo minimo di applicazione della misura di sicurezza, quando si ritenga cessata la pericolosità, può revocarla. In virtù di questa legge sui minorenni invece il Ministro, in qualunque momento della esecuzione della pena, può concedere la liberazione condizionale ed assegnare il minore ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro: in sostanza, sostituire questa misura di sicurezza alla pena. Per il Codice penale è il giudice penale che applica pena e misura di sicurezza, ed il Ministro tronca la misura di sicurezza; per la legge speciale, il magistrato applica la sola pena, il Ministro la tronca condizionalmente ed applica la misura di sicurezza.

Le analogie non sono che apparenti: anzi non ve ne sono. Non se ne possono vedere per l'esercizio di poteri così diversi.

Ora, c'è da chiedersi: donde attingerà l'onorevole Ministro, nell'usare di questa prerogativa, gli elementi per la liberazione condizionale e l'applicazione della misura di sicurezza? Il Codice penale mette nelle sue mani un potere di revoca della misura di sicurezza dopo un giudizio di cessazione della pericolosità, che viene preparato dalle osservazioni del giudice di sorveglianza. Il Ministro, per la nuova norma sulla liberazione condizionale, può, anche all'indomani di una condanna, liberare condizionalmente il condannato e assegnarlo a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Egli non potrà attingere gli elementi dalla sentenza del giudice, perchè il giudice ha condannato alla pena, non alla misura di sicurezza, e quindi non gli fornisce con la sua sentenza elementi per l'affermazione della pericolosità, mentre il Guardasigilli applica una misura attinente soltanto alla pericolosità. Non potrà riceverli dal giudice di sorveglianza, che potrà non aver neppure cominciato ad esplicare la sua fun-

zione sul minorenne liberato. Non potrà neppure riceverli dall'osservazione diretta del condannato, perchè la sua funzione, per ora, non si presta a compierla. Eppure, fulcro della legge è che ogni misura da applicare ai minori abbia per presupposto l'immediata, diretta osservazione di essi.

Dissonanza della legge? disarmonie nel sistema? No, onorevoli Camerati. Questi problemi stanno solo ad indicare che il diritto penale è in piena crisi di sviluppo. Lo abbiamo piegato su tutto l'immenso, pulsante groviglio della realtà delittuosa: i fermenti di un ulteriore accrescimento non potevano che investirlo ed agire, senza indugio.

Noi sentiamo che qualcosa sta per nascere, di originalmente nuovo, là dove abbiamo per ora potuto non già segnalare delle lacune ma porre degli interrogativi.

Alla sagacia, alla sensibilità giuridica dell'autore della legge, le soluzioni devono essere già manifeste, se egli ha avuto cura di inserire l'articolo 33, che concede al Governo la facoltà di emanare tutte le norme necessarie all'esecuzione, all'applicazione, alla integrazione di questi provvedimenti.

Le disposizioni sulla liberazione condizionale, i nuovissimi arditi poteri che spettano per esse al Guardasigilli, lo pongono al culmine dell'amministrazione della giustizia, non soltanto come organo di vigilanza, di controllo, di propulsione, ma anche come organo attivo di giustizia. È la piramide dell'organizzazione giudiziaria che si innalza fino a lui, e lo comprende fra gli esecutori diretti della legge penale. Un organo di collegamento fra lui ed il minore, un organo di osservazione, le condizioni ed i modi per la liberazione condizionale dovranno essere studiati: condurranno a nuove feconde innovazioni.

Legge vitalissima, dunque, che collauda le linee note del sistema, altre ne profila. Gli stranieri indugiano ancora nello studiare, per imitarli, i nostri primi modelli: noi già li superiamo e li perfezioniamo.

Le leggi non sono destinate a essere delle verità immobili, tanto meno delle verità fossili. Come una legge nasce, entra nel circolo delle forze sociali, si compone con esse, ha la sua gemmazione, proietta verso l'avvenire nuove risultanti. Ciò che occorre è che lo spirito, gli obiettivi delle leggi non mutino. Specialmente per noi, per i quali, essendo più veloci i tempi dell'azione, più veloci necessariamente, pur nell'indispensabile rapporto di relatività, sono i tempi delle leggi.

È per questo, d'altronde, che la giustizia sociale, di cui anche il risanamento della Na-

zione, negli strati guasti e malati, è un elemento e un aspetto, è per noi italiani e fascisti non già una chimera che seduce, ma una realtà che ci attende! (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri oratori iscritti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro della giustizia. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. (*Vivissimi applausi*). Onorevoli Camerati, mancherei a quello che è un bisogno della mia coscienza se non ringraziassi vivamente tutti i Camerati che hanno portato la loro amorosa attenzione su questa legge. E in primo luogo il relatore, camerata Fera, il quale non è nuovo alle battaglie per la riforma dei Tribunali e dei mezzi di esecuzione riguardanti i minorenni. Egli, in un suo discorso del 21 marzo 1925, in questa Camera, chiedeva che la delinquenza minorile dovesse esser vigilata e curata, e rilevava come gli stabilimenti allora esistenti, anziché curarla, l'aggravassero e la rendessero cronica.

Il camerata Fera ha, nella sua relazione, esposti i concetti fondamentali ai quali si è ispirata questa legge, concetti che sono stati illustrati pure dai camerati Bardanzellu, Nicola Pace, Steiner e De Marsico.

Mi concedano i camerati di cominciare dall'ultimo degli oratori in questa mia risposta.

Il camerata De Marsico ha rilevato soprattutto la virtù espansiva di questi ordinamenti rivoluzionari, virtù che è comune, si può dire, a tutti i nuovi ordinamenti del Fascismo.

Non posso seguirlo nella sua bella discussione teorica, nè posso dirgli se e in quanto le sue anticipazioni possano essere da me condivise. Certo è che l'esperimento che noi oggi adottiamo nei riguardi dei minorenni, sia per quanto riguarda il perdono giudiziale, sia per quanto riguarda la liberazione condizionale, è un esperimento arditissimo, che potrà domani fornirci elementi per nuove riforme.

Il camerata De Marsico ha ancora rilevato l'opportunità che i magistrati, che fanno parte del Collegio del Tribunale dei minorenni o della Sezione di Corte di appello dei minori, abbiano a esser preparati in quelle materie specifiche per le quali si richiede una preparazione particolare in quello che possiamo chiamare il membro laico di questo Collegio.

Assicuro il camerata De Marsico che io porterò la mia personale attenzione su questo problema e farò in modo che tutti i magi-

strati, che partecipano alla vita di questo Collegio, siano degnamente preparati in quest'opera.

Per quanto riguarda le osservazioni singole fatte dai camerati Steiner e Bardanzellu circa l'articolo 10, e cioè circa l'opportunità o meno della rimessione dei provvedimenti al pretore, dico sinceramente che la mia opinione è favorevole alla tesi Steiner. La rimessione al pretore deve essere, come dice l'articolo 10, ammessa soltanto in casi eccezionali, o per la natura del reato o per l'entità del reato o per la difficoltà di trasferimento del minore.

Il problema del trasferimento dei minori è stato poi toccato ancora dal camerata Pace, il quale ha raccomandato che i minori giudicabili dal Tribunale dei minorenni rimangano il meno possibile in quei carceri mandamentali che sono, purtroppo spesso, per deficienza di mezzi, in condizioni pietose ed in cui i minori si troverebbero a contatto con delinquenti di altra risma.

Per quanto riguarda il trasferimento e la traduzione dei minori, desidero informare i camerati che sono in corso, anzi, sono già concluse delle trattative tanto con l'Opera maternità e infanzia, quanto con l'Unione italiana per l'assistenza all'infanzia.

Con opportune istruzioni dettate da me alla Magistratura e dai suddetti Enti alle organizzazioni dipendenti, si è creato tutto un sistema di assistenza locale, destinato ad evitare la contumacia dei minori che per qualsiasi ragione dovranno presentarsi al Tribunale per i minorenni, ed a rendere quanto più breve è possibile la permanenza dei minori arrestati nelle carceri mandamentali.

A tal fine nelle sedi mandamentali un rappresentante dell'Unione italiana per l'assistenza all'infanzia sarà informato della necessità della comparizione del minore, assumerà le informazioni opportune e ne riferirà al Tribunale per i minorenni.

Un altro problema si è posto relativamente all'articolo 10, e cioè quale sia l'autorità che può giudicare in seconda istanza, quando, avvenuta la rimessione, il pretore abbia emesso sentenze di condanna. Il camerata Fera vorrebbe ritenere come giudice competente di seconda istanza il Tribunale dei minorenni. L'onorevole Steiner ha proposto un'altra soluzione, anzi due altre soluzioni possibili: o il Tribunale speciale ordinario o la sezione per i minorenni della Corte d'appello.

Circa tale quistione osservo che la rimessione spoglia il Tribunale dei minorenni della

sua competenza, e perciò la soluzione logica sarebbe che l'appello fosse deciso dal Tribunale ordinario.

Senonchè a favore dell'altra soluzione, che, cioè, il gravame in tal caso sia di competenza del Tribunale per i minorenni, sta il sistema della legge, che sostituisce l'organo speciale all'organo ordinario in tutte le competenze di questo, e perciò anche nelle funzioni di giudice di secondo grado.

Il concetto è riaffermato esplicitamente nell'ultima parte dell'articolo 13, il quale stabilisce che il Tribunale per i minorenni giudica sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze pronunciate dal pretore nella istruzione. Qui si dovette dettare una espressa disposizione, perchè la funzione istruttoria del Collegio giudicante è del tutto nuova e poteva dubitarsi della soluzione da adottare. Per il giudizio doveva bastare l'ordinamento generale della nuova legge.

In ogni modo riconosco che v'è ragione di incertezza, e, se sarà necessario, emanerò apposita norma integrativa con i poteri conferitimi dall'articolo 33 della legge, e non escludo la possibilità di deferire in questo caso il gravame alla sezione di Corte d'appello per i minori.

Un'altra osservazione ha fatto il camerata Steiner, e l'ha fatta anche il camerata Bardanzellu, circa l'articolo 32, cioè circa gli affari civili; ed anche qui devo dire che preferisco la opinione Steiner, e cioè, dato che lo scopo di questi organi nuovi è quello di unificare il più possibile la funzione, la vigilanza, l'assistenza, la cura dei minorenni, è assolutamente indispensabile che anche la maggior parte degli affari civili vengano attribuiti a questo nuovo organo unico.

Già, del resto, io ho provveduto con una circolare ad evitare, almeno in parte, quelle che erano le lamentele degli organi professionali; ho ammesso, cioè, che le istanze per provvedimenti di volontaria giurisdizione possano essere presentati o alla pretura o al Tribunale locale; ma le decisioni devono essere attribuite al Tribunale dei minori.

Si è detto che questi Tribunali per i minorenni non hanno la possibilità di essere bene informati di quella che è la condizione, di quelle che sono le necessità dei minori.

Ora nella volontaria giurisdizione, dove non c'è contraddittorio di parti, io non credo che le informazioni dirette che vengono offerte al giudice siano sempre le più atte a dare elementi esatti al magistrato. È molto meglio che l'istruttoria venga compiuta da un organo indipendente e lontano, il quale si valga per

l'istruttoria anche in questo procedimento di volontaria giurisdizione di tutti i mezzi a sua disposizione.

Questa legge, come è stato rilevato, si ispira alla visione unitaria di tutti i problemi relativi alla assistenza minorile.

In questa unità ci sono senza dubbio delle distinzioni, e innanzi tutto una distinzione fra il campo dell'assistenza ai minorenni infermi, deficienti o abbandonati, campo che è attribuito all'Opera nazionale maternità e infanzia, e il campo della tutela giuridica e della rieducazione dei minorenni travati e deficienti.

Ma io ho ritenuto che questi due compiti sebbene distinti non dovessero essere separati anche nella loro realizzazione pratica; perciò ho creduto necessario che accanto ad ogni centro di rieducazione — e ogni centro di rieducazione comprende un riformatorio per corrigendi, un riformatorio giudiziario, un carcere giudiziario per minorenni — esistesse, curato e diretto dall'Opera maternità e infanzia, il centro di osservazione che studia appunto le condizioni biologiche e ambientali dei minorenni.

È mi preme da questa tribuna ringraziare l'Opera nazionale per la maternità e infanzia, per l'assistenza che ha dato al Ministero della Giustizia, fornendo a noi la possibilità di organizzare quanto prima in ogni sede di Corte d'appello, non soltanto un centro di rieducazione, ma anche un centro di osservazione per i minorenni.

Questa legge ha un carattere rivoluzionario. Rilevava bene il camerata De Marsico, e lo rilevò anche il camerata Pace, come la larga applicazione della libertà condizionale e del perdono giudiziale costituiscono veramente un passo molto arduo nel campo dell'esecuzione penale. Ma io ho fede che i magistrati sapranno dare tutta la loro opera perchè questa legge venga applicata secondo lo spirito che l'ha dettata, e ho fede pure che gli avvocati in questo campo così delicato, in cui si richiede tanta coscienza di umanità, vorranno collaborare affinché questi nuovi ordinamenti diano tutti i loro frutti e affinché l'Italia continui anche in questo campo ad essere di esempio e di insegnamento a tutte le nazioni. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico. Chiedo all'onorevole Ministro di grazia e giustizia se consente che la discussione si svolga sul testo proposto dalla Commissione,

e cioè con l'emendamento riguardante l'articolo 12 del decreto.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il testo della Commissione è concordato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico, nel testo proposto dalla Commissione d'accordo col Governo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, con la seguente modificazione:

*All'articolo 12, 1º comma, le parole: ogni quinquennio, sono sostituite dalle altre: ogni triennio.*

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria. (*Stampato n. 254-A*).

(*Vivissimi, generali, prolungati applausi — Grida di: Viva il Duce! — Il Presidente, i Ministri e i Deputati sorgono in piedi — Nuovi generali applausi*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Domando al Governo se accetta il nuovo testo proposto dalla Giunta generale del bilancio.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. È concordato.

PRESIDENTE. Sta bene. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

#### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente

l'istituzione della provincia di Littoria, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 4 sono sostituiti i seguenti:*

#### ART. 4.

I bilanci dell'Amministrazione provinciale di Littoria e dei comuni di Littoria, Sabaudia, nonchè di quelli che saranno eventualmente costituiti in applicazione dell'articolo 6 del presente decreto, saranno sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale per il quinquennio 1934-38.

Per lo stesso periodo saranno pure sottoposti all'approvazione della stessa Commissione le deliberazioni che apportino variazioni ai bilanci predetti e quelle riguardanti contrattazioni di prestiti o che impegnino, comunque, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

I provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale saranno adottati previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Qualora l'Amministrazione provinciale e i comuni anzidetti, dopo aver applicato le imposte e le tasse a norma di legge, nei massimi limiti riconosciuti possibili, non possano conseguire il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie, la Commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte per raggiungere il pareggio al Ministro delle finanze, cui compete di provvedere di concerto col Ministro dell'interno.

#### ART. 4-bis.

I bilanci e le deliberazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 per il quinquennio 1934-1938 dei comuni della provincia di Littoria le cui entrate risultino ridotte, negli anni medesimi, in conseguenza della cessazione della sovrimposta sui terreni trasferiti dell'Opera Nazionale Combattenti, per i lavori di bonifica, saranno parimenti sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale.

Qualora anche per tali comuni non si possa raggiungere, nei modi previsti all'ultimo comma del precedente articolo 4, il pareggio tra le entrate e le spese ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione al 1º gennaio 1934, la Commissione centrale per la finanza locale fa le opportune proposte, entro i limiti dell'importo della sovrimposta comunale cessata, per raggiungere il pareggio al Ministro delle finanze, cui compete provvedere di concerto col Ministro dell'interno.

## ART. 4-ter.

Contro i provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno non è ammesso alcun gravame, neanche per motivi di legittimità.

Agli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 e all'ultimo comma dell'articolo 4-bis, l'Opera Nazionale Combattenti verserà allo Stato la somma di lire 800,000 per l'anno 1934 e di lire 1,300,000 per ciascuno degli anni 1935, 1936, 1937 e 1938.

Il versamento sarà effettuato per ciascun anno nel mese di gennaio successivo.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera, che, come atto di riconoscenza del popolo italiano e della Camera Fascista, questo disegno di legge sia approvato per acclamazione.

*(La Camera sorge in piedi — Vivissimi, generali prolungati applausi — Grida reiterate di: Viva il DUCE! Il Presidente ordina il saluto al DUCE — L'Assemblea risponde: A noi!).*

Dichiaro approvato per acclamazione questo disegno di legge, che, in base all'articolo 63 dello Statuto del Regno, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino. (*Stampato n. 258-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente le autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società Anonima per la Ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società Anonima per la ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio. (*Stampato n. 263-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società Anonima per la ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1934 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio

decreto 31 dicembre 1928, n. 3458. (*Stampato* n. 352-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliera e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35 nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario. (*Stampato* n. 300-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliera e sugli assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliera e sugli assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (*Stampato* n. 311-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliera e sugli assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1601, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 22,600,000 per i lavori di sistemazione dell'imboccatura del porto di Palermo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1601, concernente l'autoriz-

zazione della spesa di lire 22,600,000 per i lavori di sistemazione dell'imboccatura del porto di Palermo. (*Stampato* n. 318-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Moncada di Paternò. L'avverto che, a norma del Regolamento, se legge, non può continuare oltre il quarto d'ora.

MONCADA DI PATERNÒ. Onorevoli Camerati, viene sottoposto alla vostra approvazione il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1601, concernente la autorizzazione della spesa di lire 22,600,000 per i lavori di sistemazione dell'imboccatura del porto di Palermo.

Le provvidenze e l'interessamento del Regime hanno permesso l'inizio, la prosecuzione e la non lontana ultimazione di quei lavori che, potenziando maggiormente il porto di Palermo, gli consentiranno di partecipare, con maggiori possibilità di riuscita, a quell'incremento dell'attività portuale nazionale, che non potrà mancare con l'auspicata vicina ripresa dei traffici mondiali.

Potremo anzi dire che di questa ripresa, sia pur tenue, tutti i maggiori porti nostri offrono già, chi più chi meno, confortanti risultati in questi dieci mesi del corrente anno.

Non mi dilungherò sulle ragioni tecniche che sostengono la necessità dei lavori di sistemazione della imboccatura del porto di Palermo, poichè esse sono largamente illustrate nelle varie relazioni della Commissione di finanza del Senato e in quella della Giunta generale del bilancio. È, però, opportuno tener presente che il molto che già è stato fatto e che ancora si va facendo, non esce dal campo murario delle opere, e che specchi d'acqua, moli e calate non rispondono al loro compito quando specchi d'acqua, moli e calate non siano attrezzati pel lavoro e pel soggiorno delle navi e non offrano quelle possibilità quale un porto moderno deve offrire.

La sicurezza e la tranquillità di ormeggio proverranno, al nostro porto, dal congiungimento dell'estremità della diga foranea con l'estremità del molo nord. Sarà molto, ma non sarà ancora tutto: anzi, risulterebbe, nella pratica, poco o nulla quando il lavoro di carico e scarico non potesse disporre di adeguati e moderni mezzi meccanici.

L'attrezzatura del porto di Palermo, per quel poco che esiste, è antiquata e, quindi,

deficientissima. L'assenza, o quasi, di magazzini e di depositi sulle calate incide sul costo delle varie operazioni, specie su quelle di ricovero, dato che i pochi magazzini esistenti sono lontani o addirittura eccentrici nei riguardi del porto: ciò che, unito ai mezzi antiquati di sollevamento, rende l'esecuzione del lavoro lenta e dispendiosa.

Se pure non si può operare, per la politica di difesa economica generalmente adottata attraverso divieti, limitazioni e contingenti, ad una intensa e forte ripresa nel traffico delle merci di massa, specie carboni e cereali, è, però, doveroso far sì che il lavoro nel porto di Palermo migliori nella qualità, nel costo e nel tempo impiegato, specie per quella attività di esportazioni che troppo si trova insidiata dalla concorrenza estera: mi riferisco alla nostra esportazione agrumaria in ispecial modo.

Occorre, pertanto, che alla attrezzatura meccanica del porto — e per attrezzatura intendo ancora quella parte che riguarda le comunicazioni ferroviarie — venga posta mano nel più breve tempo possibile, prima ancora della ultimazione delle opere murarie in corso; non foss'altro che per mettere, e più presto, in valore quello che, nel campo murario, di opere è già stato fatto.

A tal fine rivolgo speciale e deferente raccomandazione al Ministero competente perchè dagli organi, sia locali che centrali, cui è affidata la salvaguardia degli interessi dell'Erario pubblico, sia espletato il più efficace rigore acchè riesca a far realizzare, nell'appalto del molo di chiusura, il maggior risparmio possibile, in modo che questo risparmio possa essere utilmente destinato all'attrezzatura di cui ho fatto cenno.

Sia data al porto di Palermo la possibilità di un non difficile accesso e di un soggiorno privo di pericolo: e le grandi navi, che oggi ad ogni fluttuar di vento e ad ogni increspar di onde devono astenersi dall'approdo di Palermo; e le centinaia e migliaia di turisti, che annualmente non hanno potuto, pel passato, essere nostri graditi ospiti, effettueranno quella visita e quel soggiorno, che troppo spesso fino ad oggi sono stati loro ostacolati, se non resi impossibili, dalle condizioni del nostro porto.

Pel passato, il porto di Palermo non è stato uno dei minori nei riguardi del traffico dei passeggeri. Ma è vero altresì che questa attività era principalmente dovuta al forte movimento di emigrazione, allora perfettamente ed interamente libera.



Ciò è facile rilevarsi dalle cifre riguardanti il movimento complessivo arrivi e partenze di passeggeri nel porto di Palermo.

Tali cifre sono: per il 1926 circa n. 222.000; mentre l'ultimo dato riferentesi al 1933 è di 132.300; dalle quali emerge la notevole differenza di circa centomila passeggeri in meno.

Il fatto si è che i maggiori piroscafi di quei tempi facevano scalo a Palermo. La mancanza di dati precisi non permette di dimostrare sino a qual punto tale sosta abbia favorito o incrementato il traffico dei passeggeri di cabina, ma non appare avventata la convinzione che il ristabilimento della fermata di Palermo per alcune linee delle Americhe sarebbe di grande incentivo a molti passeggeri per una visita alle varie città e località della Sicilia, specie poi se un biglietto cumulativo marittimo e ferroviario, con tutte le possibili agevolazioni di prezzo e di tempo, consentisse al turista o passeggero (non presato dall'urgenza) di compiere una parte del suo viaggio seguendo un itinerario che lo porterebbe a conoscere tutte le meravigliose bellezze naturali ed artistiche quali si hanno a Palermo, Girgenti, Taormina, Messina, Napoli, Roma, ecc.

Permettetemi una breve digressione su alcune possibilità marittimo-turistiche che sono connesse con la sistemazione del porto di Palermo.

Potrebbero, per esempio, effettuare lo scalo di Palermo — almeno nel viaggio di entrata in Mediterraneo — la linea, della Società « Italia », Genova-Napoli-America del Sud, e quella della Cosulich, in partenza da Trieste, pure per l'America del Sud, e che scala già Algeri.

È da ritenersi — pure — che, se la attuale linea quattordicinale della Tirrenia, Napoli-Palermo-Tripoli, fosse resa settimanale, non mancherebbe di dare, in breve, risultati non disprezzabili per i prodotti della Tripolitania.

Si tratta di primizie chè troverebbero, con un non lieve risparmio di tempo, un centro importantissimo e dotato di forte possibilità di assorbimento e di consumo, mentre, con l'adozione dei « containers », i quali già, come avvenne all'estero, finiranno per avere, pure da noi, largo impiego, sarebbe sempre più facilitata e accelerata la distribuzione verso altre destinazioni di quei quantitativi di tali prodotti non assorbiti o già originariamente destinati ad altre località.

Dal lato turistico e tenuto conto della crisi che ha colpito questa attività tanto in

Tunisia quanto in Algeria, potrebbe considerarsi se non fosse il caso di prolungare ogni due settimane, l'attuale servizio settimanale con Tunisi sino ad Algeri, o se un rimaneggiamento degli attuali itinerari non consentisse il collegamento fra i tre maggiori porti del nord Africa — Tripoli, Tunisi, Algeri — e Palermo, conservando a Napoli la sua funzione di capolinea.

E ciò non solo per la importanza turistica di codesti centri, ma anche per un non trascurabile valore spirituale, tenuto presente che in quelle terre migliaia e migliaia di connazionali, di isolani principalmente, ambiscono vivere in ininterrotto collegamento sentimentale con la generosa terra che fu loro madre.

Il nuovo impulso che si vuol dare all'attività turistica in Tripolitania ha determinato la relativa attrezzatura che fra pochi mesi sarà portata a compimento ad iniziativa dell'apposito ente, efficacemente stimolata ed opportunamente sostenuta dalla energia del Governatore della Libia.

Per certi aspetti tale attrezzatura riuscirà una edizione, migliorata, di quella organizzata dalla fallita « Société Transatlantique » della Tunisia, che avvantaggiava anche quella della Sicilia e di Palermo specialmente.

Or non è molto, il nostro addetto commerciale per l'Irlanda metteva in evidenza la possibilità di sviluppo del nostro traffico agrumario con quella isola — i cui mercati dipendono oggi esclusivamente da quello di Liverpool — e dava giusto rilievo al fatto che una linea diretta tra i porti della Sicilia e l'Irlanda potrebbe favorire un incremento nel consumo dei nostri agrumi, che restano sempre fra i più pregiati.

Attualmente credo che una sola linea esista tra l'Italia e l'Irlanda: quella di John Bruce & C. che scala Genova, Livorno e Napoli per proseguire poi per Glasgow, Dublino e Belfast.

I nostri esportatori dovrebbero considerare quanto ci viene segnalato dal benemerito Istituto nazionale per le esportazioni, e vedere quali possibilità di riuscita e di penetrazione per i prodotti siciliani, in genere, si potrebbero realizzare mediante un'azione collettiva che, riducendo al minimo le spese di propaganda e di divulgazione ed eliminando eventuali immeritevoli profittatori dell'altrui iniziativa, offrisse a quei consumatori gli ottimi e ricercati nostri vari prodotti.

Onorevoli Camerati, ho voluto far rilevare, sia pur brevemente, quelle che sono le necessità e i problemi che riguardano la nuova attrezzatura del porto di Palermo, perchè ne sia giustamente vagliata l'importanza nei riguardi dell'economia generale del Paese.

Come palermitano sento il dovere di significare il senso di gratitudine della cittadinanza tutta di Palermo verso il Governo Fascista per questa nuova attestazione del vivo interessamento che esso mostra per una sempre maggiore ed efficace valorizzazione della nostra amata Isola. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**MARCUCCI, Segretario, legge:**

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1601, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 22,600,000 per i lavori di sistemazione della imboccatura del porto di Palermo ».

**PRESIDENTE.** Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune provincie.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune provincie (*Stampato* n. 320-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**MARCUCCI, Segretario, legge:**

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune provincie ».

**PRESIDENTE.** Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica.**

**PRESIDENTE:** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica (*Stampato* n. 324-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

**MARCUCCI, Segretario, legge:**

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga al 30 giugno 1935 le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dell'articolo 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, dirette ad agevolare il finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica ».

**PRESIDENTE.** Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1167, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze a cedere gratuitamente un tratto di area demaniale in Roma alla Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra per l'ampliamento della Casa Madre dei Mutilati.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1167, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze a cedere gratuita-

mente un tratto di area demaniale in Roma all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra per l'ampliamento della Casa Madre dei Mutilati. (*Stampato* n. 341-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1167, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze a cedere gratuitamente un tratto di area demaniale in Roma all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra per l'ampliamento della Casa Madre dei Mutilati ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1597, concernente provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli Istituti di credito agrario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1597, concernente provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli Istituti di credito agrario. (*Stampato* n. 342-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1597, concernente provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli Istituti di credito agrario ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1717, col quale si autorizza la concessione alla « Azienda Tramviaria Municipale di Trieste » dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da Piazza Goldoni a Campo Marzio, per la durata di anni 27.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1717, col quale si autorizza la concessione alla « Azienda Tramviaria Municipale di Trieste » dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da Piazza Goldoni a Campo Marzio, per la durata di anni 27. (*Stampato* n. 343-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1717, col quale è stata autorizzata la concessione, per la durata di anni 27, all'« Azienda Tramviaria Municipale di Trieste », dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da Piazza Goldoni a Campo Marzio, attraverso il Colle di San Vito ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1754, col quale si autorizza una ulteriore spesa di lire 1,000,000 quale contributo dello Stato per il completamento del Tempio Votivo ai Caduti di Guerra Veneziani, in corso di esecuzione al Lido di Venezia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1754, col quale si autorizza

una ulteriore spesa di lire 1,000,000 quale contributo dello Stato per il completamento del Tempio Votivo ai Caduti di Guerra Veneziani, in corso di esecuzione al Lido di Venezia (*Stampato* n. 344-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1754, che autorizza una ulteriore spesa di lire un milione quale contributo dello Stato per il completamento del Tempio Votivo ai Caduti di Guerra Veneziani, in corso di esecuzione al Lido di Venezia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1786, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Forlì la Rocca di Caterina Sforza sita in detta città.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1786, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Forlì la Rocca di Caterina Sforza sita in detta città (*Stampato*, n. 345-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1786, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1934, n. 266, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Forlì la Rocca di Caterina Sforza sita in detta città ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1787, concernente l'autorizzazione agli istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Udine a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1787, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Udine a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa. (*Stampato* n. 346-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1787, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Udine a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Ricostituzione in provincia di Aosta, dei Comuni di Ceresole Reale, Noasca, La Salle e Morgex e cambiamento della denominazione dei due ultimi, rispettivamente in « Sala Dora » e « Valdigna di Aosta ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ricostituzione, in provincia di Aosta, dei Comuni di

Ceresole Reale, Moasca, La Salle e Morgex e cambiamento della denominazione dei due ultimi, rispettivamente, in « Sala Dora » e « Valdigna di Aosta ». (*Stampato* n. 367-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

I comuni di Ceresole Reale e di Noasca, riuniti con Regio decreto 17 gennaio 1929, n. 120, nell'unico comune di Ceresole Reale, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti anzidetti.

Sono altresì ricostituiti, con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 654, che li aveva riuniti nell'unico comune di Valdigna d'Aosta, i comuni di La Salle e di Morgex, i quali assumeranno, rispettivamente, le denominazioni « Sala Dora » e « Valdigna d'Aosta ».

(È approvato).

ART. 2.

Il prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Ceresole Reale e di Noasca e fra i comuni di Sala Dora e Valdigna d'Aosta.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1788, concernente la concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e di Taranto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1788, concernente la concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e di Taranto (*Stampato* n. 347-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1788, concernente la concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e di Taranto ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, concernente la istituzione del tribunale di Lodi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, concernente la istituzione del tribunale di Lodi. (*Stampato* n. 348-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, concernente la istituzione della sede del tribunale nel comune di Lodi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, riguardante le pensioni del personale militare della Regia Aeronautica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio

1934, n. 1340, riguardante le pensioni del personale militare della Regia Aeronautica. (*Stampato* n. 349-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Domando al Governo se accetta che la discussione si svolga sul testo della Commissione.

VALLE, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Il testo della Commissione è concordato.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo unico, nel testo della Commissione MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, riguardante le pensioni del personale militare della Regia aeronautica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

« La pensione risultante dal calcolo precedente non può superare i quattro quinti della media triennale degli stipendi. La pensione dell'ufficiale che abbia raggiunto 40 anni di servizio è pari ai quattro quinti della media anzidetta ».

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

« La pensione risultante dal calcolo precedente non può superare i quattro quinti della media triennale degli stipendi o delle paghe ».

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« In nessun caso la pensione privilegiata potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1256, contenente disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1256, contenente disposizioni

par la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo. (*Stampato* n. 350-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1256, contenente disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, alle parole: di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per la grazia e giustizia, sono sostituite le seguenti: di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra. (*Stampato* n. 351-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante

modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, concernente la facoltà delegata al Ministro delle finanze di stabilire nuovi divieti e limitazioni per l'esportazione di merci dal Regno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, concernente la facoltà delegata al Ministro delle finanze di stabilire nuovi divieti e limitazioni per l'esportazione di merci dal Regno. (*Stampato* n. 353-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, concernente la facoltà al Ministro per le finanze di stabilire nuovi divieti e limitazioni per l'esportazione di merci dal Regno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1823, che modifica l'articolo 1, sub. 7, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del Comandante del Gruppo Legioni Milizia Portuaria.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ot-

tobre 1934, n. 1823, che modifica l'articolo 1, sub. 7, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del Comandante del Gruppo Legioni Milizia Portuaria (*Stampato*, numero 354-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1823, che modifica l'articolo 1, sub. 7, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del Comandante del Gruppo Legioni Milizia portuaria ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1779, contenente modificazioni alla legge 14 giugno 1928, n. 1310, che reca provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1779, contenente modificazioni alla legge 14 giugno 1928, n. 1310, che reca provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista. (*Stampa o* n. 356-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1779, contenente modificazioni alla legge 24 giugno 1928-VI, n. 1310 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1830, che apporta alcune modifiche alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1830, che apporta alcune modifiche alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. (*Stampato* n. 358-A).

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1830, col quale vengono apportate alcune modifiche alla formazione del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1869, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente l'istituzione dell'Azienda dei Magazzini Generali di Fiume.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1869, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente l'istituzione dell'Azienda dei Magazzini Generali di Fiume. (*Stampato* n. 361-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1869, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente l'istituzione della Azienda dei magazzini generali di Fiume, convertito in legge con la legge 2 dicembre 1928, n. 3118 »

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva il servizio finora prestato nei reparti di confine della M. V. S. N.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva il servizio finora prestato nei reparti di confine della M. V. S. N. (*Stampato* n. 364-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI *Segretario* legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva il servizio finora prestato nei reparti di confine della M. V. S. N. »

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'articolo 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, modificato dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'articolo 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito della Regia Marina e della Regia Aeronautica, modificato dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743 (*Stampato n. 365-A.*)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'articolo 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, modificato dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, recante norme per favorire

lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno. (*Stampato n. 370-A.*)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Del Bufalo. Ne ha facoltà.

DEL BUFALO. L'importanza che questa legge ha dal punto di vista economico e da quello militare per l'Italia m'induce a dire pochissime parole.

L'onorevole Chiesa, nella sua relazione, ha già fatto presente come nazioni ricche già di carbon fossile perseguano lo stesso scopo di servirsi del carburante lignite e carbone vegetale. Tanto maggiore interesse ha tale problema per noi in Italia, dove non abbiamo quasi affatto il carbon fossile. La Francia, fin dal 1927, nel secondo Congresso del carbone e della legna utilizzata come carburante, esaminò a fondo il problema, ed in quell'occasione nove ditte presentarono gassogeni montati su autoveicoli.

In Italia si cominciò a studiare immediatamente il problema e si indissero nel '28 e nel '29 concorsi nazionali e internazionali per autoveicoli azionati a carbone.

Noi dobbiamo a questi primi passi se in Italia le indagini ebbero largo contributo. Dalla Associazione Nazionale per il controllo della combustione, che indisse tali concorsi, vennero acquistati vari gassogeni e distribuiti gratis.

Malgrado questo, dopo qualche tempo il sistema fu completamente abbandonato per varie ragioni tra cui principali: la diminuzione di potenza che avevano i motori, costruiti e destinati per la benzina, quando venivano adoperati con il gas di carbone; l'ingombro ed il peso del gassogeno; la difficoltà di avviamento ed infine il maggiore onere che aveva l'autista per la manutenzione del motore che utilizza il carbone come carburante.

Si deve solo alla cura e alla tenacia dei tecnici, ma soprattutto al volere del Governo nazionale, se il problema è stato di nuovo messo sul tappeto.

Tutti ricordano le prove del professore Ferraguti, il quale dimostrò che il suo gassogeno poteva applicarsi con risultati ottimi a vetture da turismo e persino alle utilitarie Balilla; il Ferraguti fece percorsi lunghissimi ad alte velocità, dimostrando così che il problema della trazione a carbone è risolto anche per le vetture esistenti, mediante la semplice applicazione di un gassogeno.

L'A. T. A. G. ha un autobus che funziona da vario tempo regolarmente a legna. Ma il

risultato maggiore è stato ottenuto dagli studi ordinati proprio dall'allora Ministro delle comunicazioni Sua Eccellenza Ciano.

PRESIDENTE. Lasci stare che c'è ancora tanto da fare!...

DEL BUFALO. L'industria nazionale ha costruito un tipo di autoveicolo che utilizza il carburante nazionale, e da vari mesi funziona regolarmente tra Roma e Fiuggi. Questo autoveicolo ha dimostrato che il costo del carburante a carbone è di soli 32 centesimi a chilometro, mentre la benzina costa al consumatore una lira; vale a dire esso realizza un forte risparmio. Ciò dovrebbe consigliare gli autisti ad adottare su vasta scala questo sistema di trazione.

Ma il Governo nazionale ha voluto ancora meglio incoraggiare in questo senso ed ha concesso forti facilitazioni, col dare una sovvenzione pari al costo del gassogeno; ed in più esonera dal pagamento della tassa gli autoveicoli costruiti per andare esclusivamente a gas di legna o lignite. È facile rilevare l'enorme vantaggio che se ne consegue.

È bene che il sistema abbia la massima diffusione, perchè abbiamo bisogno, in caso specialmente di una guerra, di aumentare al massimo i mezzi che utilizzano le nostre risorse nazionali. È facile dimostrare che la produzione boschiva nostra può essere migliorata al punto da darci una grande quantità di carbone e liberarci non solo dalla importazione di legna e carbone dall'estero, che è andata rapidamente diminuendo, ma sollevare dall'esodo di somme non indifferenti che servono per l'acquisto della benzina all'estero.

Temo che la larga diffusione troverà serie difficoltà, soprattutto per misoneismo; ma il Fascismo, che ha saputo vincere ben altre battaglie, saprà imporre anche questa disciplina a vantaggio della Nazione e della sua economia, e specialmente della sua efficienza bellica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, che reca norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1 è sostituito il seguente:*

« È concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione per un periodo di 5 anni agli autoveicoli nuovi appositamente costruiti per il funzionamento esclusivo a gassogeno, di fabbricazione italiana ».

*All'articolo 7 è sostituito il seguente:*

« Per gli autoveicoli usati adattati per il funzionamento a gassogeno, la potenza tassabile può essere ridotta del 30 per cento, alla condizione che i veicoli siano attrezzati per l'uso a gassogeno nella marcia normale, e siano posti nella materiale impossibilità di funzionare usando solo benzina od altro combustibile liquido ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra. (*Stampato n. 371-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica. (*Stampato* n. 372-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni. (*Stampato* n. 375-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni, *con le seguenti modificazioni:*

*All'articolo 2, lettera b), sostituire le parole « nel dipartimento marittimo » a quelle « nella circoscrizione marittima ».*

*All'articolo 3, n. 6, primo capoverso, sostituire il seguente:*

« Al Consiglio e al Comitato dell'Istituto nazionale e degli altri Enti parastatali di assicurazione e capitalizzazione soggetti alla disciplina del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ha facoltà di partecipare senza voto, il Capo dell'Ufficio delle assicurazioni presso il Ministero delle corporazioni ».

*All'articolo 8, sostituire il seguente:*

« Le Società nazionali di assicurazione e di capitalizzazione che intendano estendere all'estero il loro esercizio devono essere autorizzate dal Ministero delle corporazioni, salvo che si tratti di Società che alla data di pubblicazione del presente decreto posseggano il capitale di venti milioni se esercitano il ramo di vita, o di dieci milioni se esercitano altri rami di assicurazione, ovvero esercitano da un decennio l'assicurazione sulla vita ».

*All'articolo 11, primo comma, sopprimere le parole: « nonchè di modificare il regolamento approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 ».*

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento

del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332. (*Stampato* n. 377-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI. *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 »

PRESIDENTE- Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Istituzione del libretto di lavoro.

PRESIDENTE- L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione del libretto di lavoro. (*Stampato* n. 393-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto a parlare è l'onorevole camerata Biggini. Ne ha facoltà.

BIGGINI. Onorevoli Camerati, la istituzione del libretto di lavoro, oggetto del disegno di legge in discussione, presentato dal Capo del Governo e Ministro delle corporazioni, rappresenta senza dubbio una progressiva realizzazione dei principi fondamentali del corporativismo fascista, proclamati dalla Carta del Lavoro ed integrati dalla continuità storica e istituzionale della Rivoluzione delle Camicie Nere.

Il libretto del lavoro, portato all'esame dell'Assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni nel giugno 1932, discusso ed esaminato dalla Commissione permanente per la legislazione del lavoro, secondo uno schema di provvedimento predisposto dal Ministero, approvato e, in alcuni punti, emendato dal Senato, si presenta oggi, su relazione ampia e accurata dell'onorevole Angelini, alla nostra approvazione.

Anche l'idea del libretto di lavoro, come per tutti gl'Istituti giuridici e sociali, ha una sua storia; ma se non è nuova l'idea, nuovi sono, come ha osservato il camerata Biagi in un suo articolo, lo spirito da cui muove e gli

scopi cui si ispira la istituzione del libretto di lavoro nell'ordinamento corporativo fascista.

Esso non può paragonarsi al libretto di lavoro istituito da Napoleone, strumento di polizia per la vigilanza e il controllo dei lavoratori, ed ha poco o nulla di comune con tutti i precedenti libretti conosciuti dalla nostra legislazione.

Come tutti gli Istituti usciti dalla Rivoluzione Fascista, ha l'impronta e il contenuto corporativo ed è prettamente fascista perchè intimamente e profondamente sociale.

Ecco perchè non può essere definito il passaporto del lavoratore e tanto meno può essere paragonato alla pagella scolastica: esso è qualche cosa di più vivo e di più importante, di più aderente alla nuova realtà politica sociale ed economica del popolo italiano. (*Applausi*).

Bisogna però intenderlo non solo attraverso gli articoli della legge, non solo attraverso la materialità della regolamentazione giuridica, ma attraverso lo spirito da cui muove, e che è certamente contenuto nella legge. Inteso nel suo spirito, esso apparirà inserito nella organica e unitaria concezione fascista dello Stato corporativo, si dimostrerà come nuovo e non trascurabile elemento del sistema, come più completa specificazione dell'ordinamento corporativo, e, quindi, come solenne e concreta affermazione della personalità del lavoratore. Esso viene a dare un nuovo e formale riconoscimento al lavoro, in quanto tende a maggiormente garantire la capacità lavorativa, le attribuzioni, il compenso, la vita in genere del lavoratore; ed è per questo che io penso che gli ulteriori sviluppi dell'idea e dell'ordinamento corporativo renderanno sempre più utile l'istituzione del libretto di lavoro.

Per l'approvazione del presente disegno di legge, onorevoli Camerati, non poteva del resto esser scelto un momento più adatto, sia per le provvidenze relative alla disciplina della domanda e dell'offerta della mano d'opera, sia per i recenti accordi interconfederali relativi alla protezione e al collocamento dei lavoratori disoccupati e ad una più equa distribuzione del lavoro, sia per le attribuzioni e le responsabilità di cui le categorie produttrici sono state investite e alle quali sono state elevate con la creazione delle Corporazioni.

Il libretto di lavoro dovrà dare una conoscenza possibilmente esatta della vita di lavoro di ciascun prestatore d'opera, ossia la precisa posizione e personalità del lavoratore nell'impresa e il suo grado di capa-

cià e di responsabilità nei riflessi della produzione.

In tale senso esso fornirà all'Ispettorato Corporativo e agli organismi sindacali tutti quegli elementi necessari per seguire costantemente la vita e il lavoro degli operai e per assicurare il rispetto dei contratti collettivi e delle leggi sociali del Regime.

Ma, onorevoli Camerati, un'altra delle grandi finalità, che il libretto di lavoro si propone di raggiungere è la selezione dei lavoratori, voluta dalla Carta del Lavoro, in conformità ai principi originari del sindacalismo fascista e oggi più che mai richiesta dalle condizioni economiche generali dell'Italia come Nazione produttrice.

L'ordinamento sindacale fascista è, nella sua intima natura e nella sua struttura, statale e sociale, e in tale ordinamento gli Istituti giuridici creati per la disciplina dei rapporti di lavoro dovranno raggiungere tutti quei fini sociali che tale nuovo ordinamento politico necessariamente comporta: la selezione dei lavoratori è uno di questi fini e coincide col principio corporativo del lavoro come diritto e come dovere sociale.

L'uguaglianza verace e profonda di tutti gli individui di fronte al lavoro e di fronte alla Nazione non esclude, ma anzi esige, come il Duce ha affermato, una gerarchia nelle funzioni, nei meriti, nelle responsabilità e quindi anche nella efficienza qualitativa del lavoratore. La selezione che si verifica nell'economia liberale capitalistica dove, sotto la spinta della mala intesa legge dei costi decrescenti, prevalgono non i lavoratori più capaci e intelligenti, ma i più meccanizzati e specializzati in talune forme automatiche, è in radicale contrasto con la selezione morale, culturale e professionale dei lavoratori, che l'istituzione del libretto intende promuovere e vuole raggiungere.

Anche qui si riafferma e si dispiega l'antitesi fra la mentalità fascista-corporativa e quella socialista-liberale: di fronte al socialismo che vuole sollevare la mediocrità, o, come suol dirsi, la massa a danno dei migliori, e al liberalismo economico che, dominato dal massimo lucro momentaneo, svaluta e abbrutisce il lavoro, si afferma il principio selettivo fascista, come unitario criterio etico, politico ed economico. Principio intimamente collegato a quello di una più equa e più organica distribuzione del lavoro, e che ha per presupposto necessario la conoscenza precisa della situazione familiare ed economica e delle capacità lavorative del singolo lavoratore. Miglioramento delle maestranze e distri-

buzione del lavoro sono problemi vivi e non ancora interamente risolti.

L'istituzione del libretto di lavoro che abbraccia la generalità dei lavoratori, unico e obbligatorio per definizione della legge (e quindi impossibilità per gli uffici di collocamento di iscrivere nelle liste dei disoccupati, e per i datori di lavoro di assumere in servizio, lavoratori non muniti di libretto) eviterà le delusioni che si verificano a danno dei lavoratori disoccupati, che turbano l'equilibrio nella capacità dell'assorbimento del lavoro, e farà sì che le energie produttive siano distribuite nei vari impieghi secondo le capacità e le necessità realmente constatate. Esigenza questa che, nelle presenti particolari condizioni, assume a un valore essenzialmente politico oltre che sociale.

Ed ora, onorevoli Camerati, desidero fermarmi specificamente e brevemente su alcuni punti particolari della legge. L'articolo 1º non estende il libretto alle categorie coloniche e mezzadrili, la cui figura di lavoratori in senso proprio non può essere messa in dubbio.

La relazione della Commissione propone di sopprimere questa esclusione, e le ragioni ivi esposte per la non esclusione delle categorie dei compartecipanti, dei mezzadri e dei coloni parziari sono chiare. Io però mi permetto di osservare che nella realtà, realtà che è merito del Fascismo aver creato, le categorie dei compartecipanti, dei mezzadri e dei coloni si trovano già in un superiore e diverso piano produttivo ed economico dalle altre categorie.

Le norme integrative dovrebbero tutte tener conto delle ragioni esposte nella relazione, almeno nei limiti delle possibilità legislative; e precisare che quando la figura del bracciante si alterna con quella del compartecipante, sia obbligatorio il libretto di lavoro. Nello stesso tempo, dato che queste categorie hanno già un libretto, esempio il libretto di mezzadria o di colonia, ristretto oggi a un puro computo di dare ed avere, è da auspicare che questo venga modificato e integrato alla stregua del libretto di lavoro contemplato dal presente disegno di legge.

Preme ancora rilevare, onorevoli Camerati, l'articolo 2 della legge, là dove viene affidata ai podestà l'incombenza di rilasciare il libretto ai lavoratori dimoranti nel comune; disposizione che nelle norme integrative sarà completata, secondo ha già dichiarato in Senato l'onorevole Sottosegretario per le corporazioni, dalla facoltà che avranno i podestà di avvalersi della collaborazione delle associazioni professionali dei lavoratori.

Dichiarazione opportuna, poichè affidare tale compito importantissimo esclusivamente ai Podestà era un superare la funzione e la competenza dell'associazione legalmente riconosciuta, era un estraniare il sindacato dalla vita del singolo rappresentato in un compito, libretto di lavoro, che mira a costituire e ad identificare la capacità professionale dell'individuo.

Il Sindacato, per la legge 3 aprile 1926, come è a tutti noto, è una persona giuridica pubblica dotata di funzioni e poteri importantissimi e delicatissimi, e può quindi avere anche la funzione di distribuire il libretto di lavoro. Compito non solo pratico, ma anche politico e sociale, poichè tutto quanto mira a mantenere viva e intima la vita dell'associazione professionale con quella dell'individuo, contribuisce pure a quel reale potenziamento del sindacato che è poi una delle precipue ragioni della recente riforma della struttura sindacale.

Crediamo perciò utile che le norme integrative più che indicare che i podestà potranno avvalersi della collaborazione delle associazioni professionali di lavoratori, precisino che nella distribuzione intervengano, una volta compilati i libretti dal Podestà, con le indicazioni di sua competenza secondo gli articoli 3 e 4 del disegno di legge, le associazioni sindacali dei lavoratori.

Onorevoli camerati, dopo maturo esame si è affidata la custodia del libretto di lavoro all'imprenditore, responsabile della organizzazione della produzione, affermando così, ancora una volta, la funzione pubblica della iniziativa privata e quella responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato e i suoi organi corporativi, che dopo la legge del 5 febbraio 1934, è divenuta una realtà giuridica e dovrà divenire una realtà economica.

E con il libretto di lavoro sarà così possibile accertarsi dell'adesione dell'azienda alla norma e alla volontà corporativa: non sarà nel futuro l'unico elemento, ma, comunque, potrà servire e largamente contribuire a questo scopo.

La documentazione esatta delle proporzioni fra il lavoro e gli altri elementi di produzione, secondo i criteri corporativi, ci deve essere offerta anche dai libretti di lavoro, dalla quantità e qualità dei lavoratori impiegati.

Rilievo particolare merita, onorevoli camerati, la norma contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 7, per la quale l'Associazione professionale, da cui il lavoratore è rappresentato, ha la facoltà di prendere

visione del libretto nei soli casi in cui fra datore di lavoro e lavoratore sia sorta una controversia e dopo che di questa sia stata fatta denuncia all'Associazione professionale dalla quale il datore di lavoro è rappresentato.

Dato che il libretto di lavoro deve contenere tra le altre indicazioni la data di assunzione e di cessazione dal servizio, l'Associazione sindacale alla quale il lavoratore è iscritto, l'ammontare della retribuzione e la qualifica professionale del lavoratore, indicazioni di competenza del datore di lavoro, cioè tutti quegli elementi fondamentali del rapporto giuridico di lavoro, sarebbe desiderabile vedere nelle norme integrative chiarito e meglio specificato l'intervento del Sindacato nella visione del libretto di lavoro. Se per controversia non si deve intendere una controversia giudiziaria vera e propria — anche perchè allora non si spiegherebbe la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 7, per la quale è ammesso ricorso, contro l'indicazione inserita nel libretto dal datore di lavoro, all'ispettore corporativo da parte dell'Associazione professionale — in quanto si renderebbe più gravosa l'attuale procedura per le controversie individuali di lavoro, ponendo una procedura amministrativa prima di quella giudiziaria, sarà bene dare alla parola «controversia» il puro significato di «contestazione», e ammettere l'intervento delle Associazioni sindacali alla visione del libretto ogni qualvolta il lavoratore creda, dato che egli può prendere visione in ogni momento del libretto, che le indicazioni in esso contenute, per esempio quelle sulla qualifica o sulla retribuzione, siano errate.

Si eviteranno in tal modo, o quanto meno si comporranno nella loro origine, moltissime controversie individuali che sappiamo, per esperienza, nascere nella loro maggioranza, dall'appartenenza o no del lavoratore a quella determinata categoria, per cui questo ultimo richiede le eventuali indennità, o dall'ammontare delle retribuzioni secondo il contratto collettivo.

Ma anche per altre ragioni è desiderabile che il Sindacato prenda visione del libretto ogni qualvolta vi sia contestazione tra datore e lavoratore: dato che il lavoratore ha diritto di prendere visione in qualunque momento del libretto depositato presso il datore di lavoro e che le indicazioni riguardanti il rapporto di lavoro sono inserite dal datore, una volta che il lavoratore sia assunto, per esempio con quella qualifica che il datore di la-

voro inserirà nel libretto, tale qualifica diventa attuale e certa ed investe il lavoratore di tutti i diritti e di tutti gli obblighi che sono connessi ad essa come tale.

E ho portato l'esempio della qualifica perchè sappiamo quale grande importanza pratica abbia l'argomento delle qualifiche attribuite al personale di un'azienda, e perchè è noto che se il prospetto programmatico del normale fabbisogno quantitativo e qualitativo circa il personale dell'azienda, è dovuto alla volontà organizzatrice del datore di lavoro, che ha la responsabilità dell'impresa, è invece al contratto collettivo che bisogna continuamente rifarsi per quanto riguarda la situazione giuridica riconnessa a ciascuna di quelle forme di attività. E, difatti, alla qualifica si riconnettono e la posizione giuridico-sindacale del lavoratore, cioè il suo collocamento nella organizzazione sindacale, ossia l'inquadramento del lavoratore in una anziché in un'altra categoria, e la posizione giuridico-aziendale del lavoratore, cioè il suo collocamento nell'organizzazione tecnica dell'azienda, e quindi il complesso dei diritti e degli obblighi connessi a tale collocamento in virtù del contratto collettivo o del regolamento d'azienda o del contratto individuale o anche della legge.

E poichè non c'è assolutamente lavoratore che non abbia la sua qualifica, per la semplice necessità che essa è il presupposto del rapporto giuridico di lavoro, e poichè ogni qualifica rappresenta lo stato giuridico del lavoratore, il complesso dei diritti e dei doveri che gli spettano nella spesa della produzione, poichè il libretto di lavoro è la vera carta personale del lavoratore, ritengo necessario l'intervento del sindacato nella visione del libretto, ogni qual volta il lavoratore ritenga errata l'inserzione posta dal datore di lavoro.

E, infine, un'osservazione ritengo necessaria a proposito dell'Ispettorato corporativo, il quale per l'ultimo capoverso dell'articolo 7 potrà disporre la rettifica o la sospensione dell'indicazione senza pregiudizio delle azioni di legge. L'Ispettorato corporativo per ordinare la rettifica o la sospensione emanerà un atto, nella tutela dell'interesse generale, di carattere spiccatamente amministrativo; ed integra e piena dovrebbe rimanere la competenza giurisdizionale del magistrato ordinario, non potendo gli atti amministrativi emanati nell'esercizio delle facoltà di vigilanza dell'Ispettorato corporativo limitare o vincolare la pronuncia del magistrato ordinario.

Ma ciò non elimina l'incertezza, che per le conseguenze pratiche è bene manifestare, riguardo alla portata e agli effetti della sentenza del magistrato ordinario su di una controversia in ordine alla quale esiste un atto amministrativo che non potrebbe essere revocato o annullato dal giudice senza violare l'articolo 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, 20 marzo 1865. Incertezza che diverrà certezza qualora si tratti di atti emanati dall'Ispettorato corporativo riguardanti le indicazioni sulla capacità professionale del lavoratore, atti amministrativi discrezionali, dopo i quali è preclusa la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Di qui, e per tutte le ragioni sopradette, la necessità che l'articolo 7 abbia, nelle norme integrative, una interpretazione più conforme alla vita sindacale e alla realtà giuridica, in modo da vedersi svolgere tra Associazioni e tra datori e lavoratori tutti quei vivi ed intensi rapporti riguardanti la tenuta del libretto e le inserzioni delle indicazioni, che serviranno ad eliminare gran parte delle attuali controversie individuali di lavoro, che se sono di grave pregiudizio per il lavoratore che spesso non può attendere le morè di un giudizio per vedere riconosciuti e rispettati i suoi diritti, sono pure di grave danno all'andamento normale della produzione e alla stessa amministrazione di una azienda bene organizzata.

Ma, a parte queste considerazioni e quelle assai importanti contenute nella relazione del camerata Angelini, specie riguardanti le malattie professionali e le indicazioni relative alla vita militare del lavoratore, tutte osservazioni che ritengo necessario accertare e possibilmente inserire nelle norme integrative, la legge deve meritare tutto il nostro plauso non solo per le finalità che essa vuole raggiungere, e che veramente ha raggiunto, ma anche per i delicati e vitali problemi politici, giuridici e sociali che risolve e che ad ogni modo cerca di impostare in un modo nuovo.

Anche questo Istituto, onorevoli Camerati, come tutte le realizzazioni e le conquiste della rivoluzione non nasce, come apparentemente potrebbe sembrare, da particolari e momentanee necessità ed esigenze, ma bensì dalla nostra concezione politica dello Stato, della vita nazionale e sociale. (*Applausi*).

Esso logicamente deriva da principi politici, economici e sociali ormai fondamentali, nella vita storica della nostra Nazione.

Così inteso, il libretto di lavoro non potrà non contribuire alla formazione di una co-

scienza corporativa sempre più viva, e desta, e di una fede fascista sempre più profonda, perchè alimentata continuamente dai grandi motivi storici e spirituali tracciati dal genio del Duce con affermazioni ed istituzioni di carattere universale e di vasta risonanza internazionale.

E, così inteso, questo Istituto, porterà il lavoratore a vivere sempre più intimamente, e con passione la vita fascista e corporativa.

E così vivendo, noi siamo certi, onorevoli Camerati, che il lavoratore italiano realizzerà sempre più compiutamente sé stesso come individuo sociale, e quindi non soltanto come individuo che lavora e che produce, ma come uomo, come cittadino, come soldato credente in un Uomo e in una Fede. (*Vivissimi applausi*).

**PRESIDENTE.** È ora iscritto a parlare l'onorevole camerata Ferroni. Ne ha facoltà.

**FERRONI.** Onorevoli Camerati! La legge che viene oggi sottoposta all'approvazione della Camera, non mira a costituire un sistema formalistico. Essa deve specialmente considerarsi come un'affermazione, potente e tangibile, dello spirito fascista; come una tappa notevolissima del Regime in materia di politica sociale.

Il libretto di lavoro ha, sì, le varie e diverse finalità d'ordine assistenziale, statistico, igienico, sindacale, che vengono chiaramente indicate nell'articolo 3 del disegno di legge. Ma soprattutto, l'istituzione corrisponde ad una finalità superiore; quella cioè di fornire un apposito documento, dal quale risulti la cronaca della vita vissuta, aspramente vissuta dal lavoratore; la carta probatoria, attraverso la quale si manifestino evidenti le sue benemeritenze socialmente formidabili anche se si appalesino sotto una veste di umiltà e di modestia individuale; l'attestato insomma di umana nobiltà, attraverso il quale si rivelino i migliori; sicchè questi abbiano agio di tramandare ai loro figli, se non uno stemma ornato o una ricchezza invidiata, almeno la prova della capacità loro, della loro probità e della loro tenacia, il simbolo dell'onore e della santità del lavoro.

È infatti un postulato, forse è il postulato essenziale della dottrina fascista, quello che proclama il lavoro come un dovere imprescindibile di ogni singolo cittadino. Da questo principio basilare, che ha trovato nel recente discorso del Capo del Governo a Milano la sua più alta conferma, può agevolmente dedursi la massima che nell'ordinamento fascista non c'è posto che per chi lavora; e

come corollario si delinea chiaro il concetto che la classificazione, la distinzione dei ceti di produzione in datori di lavoro e in prestatori d'opera si va sempre più attenuando, poichè tutti i cittadini nella diversità delle loro mansioni sono, e tutti si gloriano di essere, considerati come lavoratori per il comune bene e per il supremo incremento della Patria.

A tale principio si ispira infatti la legge oltre che al fine di evitare — come accenna la relazione del Ministero — le controversie, che potrebbero eventualmente sorgere per determinare il carattere prevalente nel rapporto; controversie che, anche sorgendo, verrebbero rapidamente risolte con i criteri della ferrea logica fascista.

Ben più alte, dunque, sono le ragioni determinanti della legge. La quale, soprattutto e specialmente, mira ad affermare questo supremo principio parificatore. È perciò evidente che la creazione del libretto di lavoro non tende già a costituire una nuova e netta linea di demarcazione, una barriera opposta al flusso e riflusso, alla permeazione dei ceti intermedi verso i ceti superiori; ma anzi la nuova istituzione si propone di conseguire il soddisfacimento di esigenze altissime di ordine sociale, così pratiche, come spirituali.

Molto a proposito, quindi, l'articolo 2 della legge ha escluso dall'obbligo di venir munite del libretto di lavoro talune categorie; quelle ad esempio dei mezzadri e dei coloni parziari...

*Voci.* No, no.

**FERRONI.** Posso esprimere il mio parere. (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** Non interrompano! Parleranno dopo.

**FERRONI.** ...in quantochè queste categorie, trovando la loro tutela attraverso altre istituzioni giuridiche e diversi ordinamenti di indole sindacale ed assistenziale, rivestono precisamente, in base ad un rapporto durevole e di natura fiduciaria, la figura di associati di azienda, figura che, tipicamente, realizza quella classe-limite che è destinata ad ascendere verso superiori gradini della scala sociale.

A volere, del resto, considerare anche la pura e semplice applicabilità pratica della legge, non è chi non veggia come il meccanismo di essa non sia estensibile a queste categorie. Il fenomeno della disoccupazione è infatti ad esse interamente ignoto: manca per esse l'elemento della molteplicità e varietà delle assunzioni e cessazioni di lavoro, in quanto — nella più dannata e mai verificata ipotesi — la loro stabilità sul fondo è garantita



almeno per un anno; manca per esse la funzione del controllo sulla corresponsione delle paghe giornaliere; e infine in questi casi il rapporto di lavoro non corre tra un datore di lavoro e un prestatore d'opera, bensì tra un proprietario e l'unità familiare integralmente, inscindibilmente considerata.

*Voci.* E i compartecipanti no?

FERRONI. Per i compartecipanti totalitari la questione è identica... Tutto questo sposta semplicemente il piano di applicazione che la legge prevede e si riferisce a sfere di attività, per le quali la istituzione del libretto di lavoro, così come viene stabilito, non avrebbe efficacia alcuna. E perciò l'emendamento al punto terzo dell'articolo 1° che figura nella relazione Angelini, non è accettabile. Pur tuttavia, ciò non toglie che proposte e studi, prospettati secondo quanto è a me noto, sin dal 1929, possano al riguardo, con criteri e scopi ben chiari e ben delimitati, essere riesaminati in opportuna sede.

Altra e precipua finalità d'ordine etico, che la legge persegue, è quella di assicurare l'elevazione intellettuale e il perfezionamento tecnico del lavoratore.

Il libretto di lavoro, infatti, porterà indelebilmente scritte non soltanto tutte le indicazioni previste dall'articolo 3 della legge e tutte le speciali benemerienze dell'operaio, ma anche le annotazioni delle punizioni, delle contravvenzioni e la classifica del rendimento e della capacità lavorativa di esso. Apprezzamenti questi ultimi, contro i quali il lavoratore ha tutta la facoltà di ricorso presso il competente Ispettorato governativo. È perciò evidente come l'istituto costituisca un potente vaglio selettivo dei lavoratori, e insieme, uno sprone per essi a perfezionarsi nella esplicazione della loro attività, per assicurarsi la continuità e le più favorevoli condizioni di lavoro.

Non è qui il caso di addentrarsi in questioni di dettaglio quale, ad esempio, quella della applicazione del libretto ai domestici; questione che, forse, attende una formula più decisamente risolutiva. E così pure sull'emendamento all'articolo 7 proposto dalla relazione Angelini, relativamente all'intervento delle organizzazioni sindacali, mi limito ad osservare che questo intervento è pienamente giustificato allorché sia in atto una controversia, giacché in tale ipotesi sussiste la necessità di vagliare la prova del rapporto. Non si giustifica invece in altre ipotesi, giacché si verrebbe ad intaccare il principio del controllo, che è riservato solamente alle autorità statali.

È invece opportuno esaminare, sia pure sommariamente, il « meccanismo » del libretto del lavoro, con particolare riguardo al campo agricolo, che specialmente ci interessa.

È da porsi subito in rilievo come il libretto di lavoro apparisca quale strumento utile ed idoneo, così dal punto di vista sindacale (per la tutela — cioè — del lavoratore agricolo nei confronti dell'applicazione effettiva dei patti di lavoro), come dal punto di vista assistenziale per l'impiego — cioè — della mano d'opera disoccupata.

Sotto quest'ultimo aspetto l'istituzione, in armonia con quella degli uffici di collocamento, gioverà tanto al prestatore d'opera, per la maggiore agevolezza, che ne trarranno i predetti uffici nel controllo della distribuzione della forza lavorativa, quanto ai datori di lavoro. Questi ultimi avranno, infatti, elementi positivi di giudizio, per esercitare utilmente quella facoltà di scelta, che ad essi la legge, in armonia coi dettami della Carta del Lavoro, ha giustamente concessa.

*Voci.* ... È una questione sorpassata.

FERRONI. Per voi, dunque, la Carta del Lavoro è sorpassata?... (*Interruzioni*).

È stato osservato anche dal camerata Biggini, che la funzione affidata al Podestà (articolo 2) per il rilascio e per la compilazione dei libretti, porterà un notevole gravame agli Uffici comunali, mentre il compito (per massima parte, esclusa, cioè, la partita anagrafica, riguardante la composizione familiare e lo stato civile dell'operaio) potrebbe opportunamente assegnarsi alle organizzazioni sindacali.

Anche il concetto che il rilascio dei libretti spetti al Podestà dei comuni dove il lavoratore ha dimora, non appare pienamente consentaneo con la sicurezza dei dati, che meglio potrebbero desumersi e accertarsi presso i comuni di origine.

Però non dobbiamo nasconderci che nella sua prima applicazione, soltanto un'organizzazione burocratica decentrata (quale è quella comunale), che giunge sovente a dislocarsi anche nelle più remote frazioni, meglio d'ogni altra si presta a corrispondere alla bisogna; sempre che strettamente si attenga a direttive precise. Le quali, certamente, verranno impartite dall'onorevole Ministero delle corporazioni.

In un secondo tempo, tuttavia, il quesito andrà riesaminato: poiché è evidente che le organizzazioni sindacali sono la sede naturale per la compilazione dei libretti di lavoro.

Anche l'aggiunta, che la Commissione senatoriale ha portato nel testo dell'articolo

6, per fare obbligo ai lavoratori di consegnare ai datori di lavoro una ricevuta del libretto (non oltre il giorno successivo alla cessazione del servizio), appare come una complicazione non necessaria e dannosa; specie per quelle aziende rurali, nelle quali (per effetto degli spostamenti nel numero e nella composizione) la massa dei lavoratori dipendenti subisce, si può dire ogni giorno, notevoli variazioni. Sembrerebbe, al proposito, sufficiente il ribadire l'obbligo della riconsegna del libretto, e il precisare le sanzioni per i contravventori, pur stabilendo un breve termine presuntivo a favore dei datori di lavoro.

Una osservazione analoga, per quanto riguarda le aziende agrarie, può farsi a proposito dell'articolo 3 punto 4º; nel quale si stabilisce l'obbligo di annotare nel libretto di lavoro tutte le date di assunzione e di cessazione del lavoro stesso. (*Interruzioni*). Chi conosce il funzionamento delle aziende rurali a conduzione bracciantile diretta, sa quanto spesso si verifichi il caso che il lavoratore, nell'ambito di una medesima settimana, abbia a prestare la propria opera presso diversi datori di lavoro. La registrazione di tutte queste « assunzioni e cessazioni » nel libretto, finirebbe col fare assumere al medesimo proporzioni assai voluminose e tutt'altro che confacenti all'uso pratico. Il Ministero dovrà, dunque, nell'emanare le norme di applicazione, studiare un sistema particolarmente semplificato.

In generale, per la materiale compilazione del libretto, il cui modello è allo studio presso l'onorevole Ministero delle corporazioni, due raccomandazioni possono farsi nell'interesse delle classi rurali.

Anzitutto questa: e cioè che, così nelle formalità dell'applicazione iniziale del libretto di lavoro, come per la parte che riguarda l'aggiornamento del medesimo, il Ministero tenga nel dovuto conto, per il settore agricolo, la speciale psicologia e lo stato di preparazione dei ceti rurali. I quali poco sono assuefatti e assuefacibili ai moduli, alle registrazioni, ai dati statistici e così via! Per modo che il libretto di lavoro venga disciplinato in guisa tale da contenere soltanto quei dati semplici, precisi, e agevolmente desumibili, che sono prettamente necessari allo scopo, per cui il libretto stesso viene istituito.

Una seconda raccomandazione è da farsi: e cioè che l'istituzione assicuri (mercè la saggia applicazione che il Ministero vorrà predisporre) la unificazione della documenta-

zione dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. La relazione senatoriale cita ben sette tra tessere e libretti, che potrebbero essere riassunti — in tutto o in parte — nel libretto di lavoro. È probabile che, con uno studio anche più dettagliato, il numero di queste tessere e libretti, da sopprimersi e unificare, possa risultare anche maggiore. Specialmente quando si tenga conto della vasta attività associativa, che si viene esplicando e sempre più intensificando nel nostro Paese.

L'istituzione del libretto di lavoro trova pieno e largo consenso nel campo agricolo. Esso, intanto, sia pure con finalità più limitate ma con carattere obbligatorio contrattuale, può considerarsi per talune zone rurali, come un fatto già compiuto. Cito alcuni esempi. Il patto di lavoro dei salariati agricoli per la provincia di Piacenza del 1932 prevede — agli articoli 30-33 — l'obbligo dei datori di lavoro di avere tanti libretti quanti sono i salariati alle loro dipendenze; e la provincia di Pavia ha, sino dal 1931, attuato un analogo libretto di lavoro. E così la provincia di Mantova ha istituito, sino dal 1932, il libretto obbligatorio *per gli avventizi agricoli*, in relazione al contratto collettivo di lavoro: e molte altre provincie hanno provveduto analogamente.

Siffatti libretti, già praticamente messi in circolazione da alcuni anni, sebbene per talune parti manchevoli, costituiscono tuttavia un precedente notevolissimo. È perciò raccomandabile che essi siano tenuti presenti nella determinazione del tipo, che dovrà essere congegnato dal Ministero delle corporazioni. Ciò, al fine di ottenere quella snellezza formale, e quella agilità di aggiornamento, che sono indispensabili perchè l'istituto trovi favore — presso le classi agricole — ed abbia rapida ed utile applicazione; sicchè contribuisca, in modo efficace, alla soluzione di due grandi e capitali problemi: quello del razionale impiego della mano d'opera disoccupata, e quello del rispetto dei patti di lavoro concordati.

Ma il fatto che questi libretti siano stati già da tempo messi in uso nel campo rurale, sta a rappresentare (mi consentano gli onorevoli Camerati) qualche cosa di più che la pura e semplice esplicazione di un tentativo o di una esperienza nel campo nobilissimo della solidarietà sociale.

Questo fatto costituisce qualche cosa di assai diverso e di non meno elevato; e cioè la prova che le masse agricole hanno l'intuito pronto: e che esse, anzichè procedere a rimpicciolimento, si vantano di contendere alle altre

categorie il primato dell'accoglimento e dello sviluppo, di tutto quanto il Regime predispone e crea, a sprone, a disciplina, e a beneficio della produzione e del lavoro! (*Vivi applausi*).

### Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che domani avranno luogo due sedute, una alle 10 e una alle 16. Nell'antimeridiana si discuteranno il Rendiconto consuntivo e disegni di legge vari, e nella pomeridiana saranno discussi gli importantissimi disegni di legge sull'istruzione premilitare e postmilitare e sarà proseguita e ultimata la discussione del disegno di legge sulla istituzione del libretto di lavoro.

### Si riprende la discussione sul disegno di legge: Istituzione del libretto di lavoro.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge: Istituzione del libretto di lavoro.

È ora iscritto a parlare l'onorevole camerata Aghemo. Ne ha facoltà.

AGHEMO. Onorevoli Camerati, il disegno di legge che oggi viene discusso alla Camera s'inquadra perfettamente in tutto il complesso ordinamento politico-sociale che il Regime intende dare alla Nazione.

Taluno ha voluto considerare l'attuale provvedimento come una nuova provvidenza a favore dei lavoratori. Se ciò è vero, è vero anche che bisogna tener conto dello spirito della legge perchè serva ai fini sociali che essa si propone.

La proposta della istituzione del libretto obbligatorio di lavoro fu portata all'esame della Commissione permanente per la revisione delle leggi sul lavoro costituita in seno al Consiglio Nazionale delle Corporazioni nel 1930.

Ma la Commissione non si trovò d'accordo sul tipo e sul valore del libretto da istituirsi. E infatti l'ampia relazione presentata all'Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni nella 3ª Sezione primaverile del giugno 1932 si limitò ad esporre le tesi delle varie tendenze manifestatesi in seno alla Commissione, concludendo che « il problema della istituzione di un libretto professionale non era ancora maturo e che quindi era opportuno rinviarne la risoluzione ».

Se nonchè l'Assemblea del Consiglio riprese la discussione sull'importante questione

che molto stava a cuore ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. Fu affermato, durante la discussione svoltasi nella seduta dell'11 giugno 1932 sotto la presidenza di Sua Eccellenza Bottai, che l'istituzione del libretto generale di lavoro dovesse dare alle Associazioni sindacali ed all'Ispettorato corporativo lo strumento indispensabile per assicurare il rispetto dei patti collettivi di lavoro e delle norme legislative che disciplinano il lavoro stesso.

Inoltre fu richiamata la dichiarazione XXIV della Carta del Lavoro che assegna ai Sindacati l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevare sempre di più la capacità tecnica ed il valore morale.

È necessario perciò che l'Associazione sindacale possa seguire la vita del lavoratore ed abbia la possibilità di controllare tutti gli elementi che riguardano l'attività dello stesso.

L'ordine del giorno presentato, nell'affidare alla Commissione permanente per la revisione delle leggi sul lavoro l'incarico di studiare la forma del libretto, considerato strumento fondamentale per il normale svolgimento dell'attività corporativa, precisava alcuni scopi del libretto:

1º) servire ai fini della statistica del lavoro;

2º) sostituirsi alle formalità attualmente esistenti;

3º) specificare i diversi elementi che concorrono a formare il salario;

4º) individuare i lavoratori a domicilio e seguirne l'attività;

5º) fornire all'Ispettorato corporativo e agli organismi sindacali tutti gli elementi necessari per seguire costantemente il lavoro dell'operaio;

6º) assicurare il rispetto dei patti collettivi e delle leggi sociali del Regime.

Come si vede, la funzione del libretto era dimostrata in una forma ben chiara.

L'ordine del giorno era firmato da molti deputati, diversi organizzatori e, fra i primi, da S. E. Biagi.

Ho ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Camera sulle discussioni svoltesi in seno al Consiglio Nazionale delle corporazioni nel 1932, perchè è necessario riallacciare la discussione di oggi alle premesse fondamentali che spinsero i dirigenti sindacali, allora, a chiedere l'istituzione obbligatoria del libretto.

Poichè, o Camerati, o il libretto risponde completamente allo scopo per cui fu richiesto, o sarà inutile.

Il disegno di legge tiene conto certamente delle nostre richieste.

La relazione ministeriale illustra molto chiaramente le formalità della istituzione del libretto professionale sia ai fini della disciplina del collocamento e della disoccupazione, sia ai fini della idoneità, della capacità ed attività professionale del lavoratore stesso. Il libretto servirà indubbiamente a selezionare ed a migliorare l'operaio.

Ma bisognerà che il Ministero delle corporazioni tenga anche conto di alcuni elementi psicologici dell'operaio. Se, per esempio, il libretto conterrà dati che possano essere ritenuti nocivi dal lavoratore, questi invece di custodirlo gelosamente lo straccerà e dirà di averlo perduto.

La relazione ministeriale insiste nel concetto che l'obbligo del libretto debba essere esteso alla generalità dei lavoratori. Ma l'articolo 1º, comma 4º, esclude tutti i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri e i coloni parziari.

Su questo punto non posso essere d'accordo col camerata Ferrone.

La relazione della Commissione parlamentare redatta dall'onorevole Angelini giustamente fa osservare che, solamente estendendo indistintamente a tutte le categorie di lavoratori la applicazione del libretto, si può ottenere il massimo risultato specialmente se si tien conto dei facili passaggi dei lavoratori da una categoria all'altra.

E in momenti particolarmente difficili, come quelli che attraversiamo, i passaggi di categoria sono frequenti per la necessità che ha il lavoratore di trovar lavoro adattandosi alle esigenze della produzione.

Orbene, considerata la tendenza ormai sviluppatasi in agricoltura, di favorire ed estendere il lavoro a compartecipazione, e la necessità del latifondo di concedere la terra a colonia parziaria per poter conseguire gli scopi voluti dall'applicazione di tutte le norme regolanti la bonifica integrale, se si escludono i mezzadri, i coloni e i compartecipanti, ben pochi lavoratori agricoli restano assoggettati all'obbligo del libretto.

Occorre anche tener presente che in molte aziende agricole riesce già oggi difficile la distinzione fra salariato e compartecipante e i passaggi di categoria fra braccianti e coloni, e che viceversa sono comunissimi in quasi tutte le provincie d'Italia.

Giustamente poi la relazione del camerata Angelini si riallaccia allo spirito della legge 2 aprile 1933, n. 437, sulla estensione della

disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ai contratti di mezzadria e di colonia.

Se con detta legge si è voluto favorire questa numerosissima categoria di lavoratori, perchè non si deve dare ad essi la possibilità di godere di tutte le provvidenze del regime a favore dei lavoratori?

Ci sono certamente alcune ragioni che la relazione ministeriale ha voluto soltanto sfiorare. Ma, per essere più chiaro, aggiungerò che non riguardano i compartecipanti.

Bisognerà tener presente che se in moltissime provincie le organizzazioni sindacali hanno ritenuto necessario inserire nel contratto collettivo di lavoro l'obbligo di determinati libretti, si è perchè i lavoratori hanno già compreso il valore e la funzione del libretto stesso; ed in alcune provincie, per esempio, non si trova facilmente un lavoratore agricolo a qualunque categoria appartenga, che non abbia il suo libretto di lavoro.

La esclusione, pertanto, di qualche categoria di lavoratori agricoli porterebbe una certa confusione, e non solo ai fini statistici, circa l'applicazione della disposizione contenuta nel 1º comma dell'articolo 8 del presente disegno di legge che vieta agli uffici di collocamento d'iscrivere negli elenchi i lavoratori non muniti di libretto nei casi in cui esso è prescritto.

L'articolo 14 rappresenta in ogni caso la valvola di sicurezza per il Ministero delle corporazioni, e darà la possibilità agli organi governativi di studiare più a fondo la questione per alcune categorie speciali.

La relazione ministeriale accenna alla possibilità che i podestà, nel rilasciare i libretti ai lavoratori, così come è prescritto dalla legge, si avvalgano della collaborazione delle Associazioni professionali che li rappresentano.

Io mi auguro che la necessità di questa collaborazione sia sentita e richiesta da tutti i Podestà.

Bisogna che il Sindacato entri liberamente ovunque la sua presenza è necessaria.

Non si potrebbe concepire diversamente la funzione del Sindacato in Regime corporativo. Mentre si perfeziona la struttura interna delle Associazioni sindacali, e l'adesione totalitaria dei lavoratori italiani al Regime, attraverso i Sindacati fascisti, è un fatto compiuto, bisogna perfezionare l'azione assistenziale. L'indice della perfetta efficienza di un organismo sindacale oggi è dato dalla maggiore assistenza morale ed economica che esso dà ai propri rappresentanti.

Onorevoli Camerati, non mi soffermo su altre considerazioni di carattere formale perchè esse sono già state rilevate e sono contenute nella relazione della Commissione.

L'approvazione di questa legge porterà un notevolissimo vantaggio all'ordinamento produttivo. E servirà certamente a perfezionare molti Istituti che il Fascismo ha creato per la disciplina dell'ordine corporativo, che deve fare dello Stato Italiano uno Stato modello nel secolo che viviamo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta pomeridiana di domani.

### Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta, e cioè:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni. (210)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria. (254)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino. (258)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società Anonima per la ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio. (263).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458. (352)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35 nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario. (300)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458. (311)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1601, concernente

l'autorizzazione della spesa di lire 22,600,000 per i lavori di sistemazione dell'imboccatura del porto di Palermo. (318)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune provincie. (320)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica. (324)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1167, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze a cedere gratuitamente un tratto di area demaniale in Roma alla Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra per l'ampliamento della Casa Madre dei Mutilati. (341)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1597, concernente provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli Istituti di credito agrario. (342)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

### Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta su altri dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta, e cioè:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1717, col quale si autorizza la concessione alla « Azienda Tramviaria Municipale di Trieste » dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da Piazza Goldoni a Campo Marzio, per la durata di anni 27; (343)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1754, col quale si autorizza una ulteriore spesa di lire 1,000,000 quale contributo dello Stato per il completamento del Tempio Votivo ai Caduti di guerra veneziani, in corso di esecuzione al Lido di Venezia; (344)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1786, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Forlì la Rocca di Caterina Sforza sita in detta città; (345)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1787, concernente l'autorizzazione agli istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Udine a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa; (346)

Ricostituzione in provincia di Aosta, dei Comuni di Ceresole Reale, Noasca, La Salle e Morgex e cambiamento della denominazione dei due ultimi, rispettivamente in « Sala Dora » e « Valdigna di Aosta »; (367)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1788, concernente la concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e di Taranto; (347)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, concernente la istituzione del tribunale di Lodi; (348)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, riguardante le pensioni del personale militare della Regia Aeronautica; (349)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1256, contenente disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo; (350)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra; (351)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, concernente la facoltà delegata al Ministro delle finanze di stabilire nuovi divieti e limitazioni per l'esportazione di merci dal Regno; (353)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1823, che modifica l'articolo 1, sub-7, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del Comandante del Gruppo Legioni Milizia Portuaria. (354)

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).*

### Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge già approvati per alzata e seduta, e cioè:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1779, contenente modificazioni alla legge 14 giugno 1928, n. 1310, che reca provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista. (356)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1830, che apporta alcune modifiche alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada. (358)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1869, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente l'istituzione dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume. (361)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva il servizio finora prestato nei reparti di confine della M. V. S. N. (364)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'articolo 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, modificato dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743. (365)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno. (370)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra. (371)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica. (372)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni. (375)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332. (377)

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la terza votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).*

### Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni: (210)

Presenti e votanti . . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	2

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria: (254)

Presenti e votanti . . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	338
Voti contrari . . . . .	—

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino: (258)

Presenti e votanti . . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	2

*((La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società Anonima per la Ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio: (263)

Presenti e votanti . . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	2

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458: (352)

Presenti e votanti . . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	2

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35 nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario: (300)

Presenti e votanti . . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	2

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458: (311)

Presenti e votanti . . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	2

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1601, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 22,600,000 per i lavori di sistemazione dell'imboccatura del porto di Palermo: (318)

Presenti e votanti . . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	2

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di

opere pubbliche straordinarie in alcune provincie: (320)

Presenti e votanti. . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	335
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica: (324)

Presenti e votanti. . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	337
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1167, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze a cedere gratuitamente un tratto di area demaniale in Roma alla Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra per l'ampliamento della Casa Madre dei Mutilati: (341)

Presenti e votanti. . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	337
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1597, concernente provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli Istituti di credito agrario: (342)

Presenti e votanti. . . . .	338
Maggioranza . . . . .	170
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissone — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi — Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro

— Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Barni — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Biffani — Biffis — Biggini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Canneli — Cao — Capialdi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — Defenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice Di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donegani — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fregonara — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Mana-



resi — Mancini — Maraini — Marchi — Marcucci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Michellini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada Di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino Di Capuano — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Razza — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco.

*Sono in congedo:*

Catalano — Corni.

Ferretti di Castelferretto.

Gorini — Gray.

Mazzini — Mendini — Motta.

Pasini — Pirrone.

Zingali.

*Sono ammalati:*

Dolfin.

Foschini.

Muzzarini.

Orsolini Cencelli.

Verdi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Basile — Begnotti — Bonfatti — Buronzo.

Capri-Cruciani — Clavenzani.

Fossi Mario.

Guidi.

Mantovani.

Peverelli.

Tallarico.

### Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1717, col quale si autorizza la concessione alla « Azienda Tramviaria Municipale di Trieste » dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da Piazza Goldoni a Campo Marzio, per la durata di anni 27: (343)

Presenti e votanti . . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	334
Voti contrari . . . . .	6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1754, col quale si autorizza una ulteriore spesa di lire 1,000,000 quale contributo dello Stato per il completamento del Tempio Votivo ai Caduti di guerra veneziani, in corso di esecuzione al Lido di Venezia: (344)

Presenti e votanti . . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1786, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Forlì la Rocca di Caterina Sforza sita in detta città: (345)

Presenti e votanti . . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	336
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1787, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Udine a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa: (346)

Presenti e votanti. . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	337
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Ricostituzione in provincia di Aosta, dei comuni di Ceresole Reale, Noasca, La Salle e Morgex e cambiamento della denominazione dei due ultimi, rispettivamente in « Sala Dora » e « Valdigna di Aosta »: (367)

Presenti e votanti. . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	338
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1788, concernente la concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e di Taranto: (347)

Presenti e votanti. . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	340
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1789, concernente la istituzione del tribunale di Lodi: (348)

Presenti e votanti. . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	338
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, riguardante le pensioni del personale militare della Regia Aeronautica: (349)

Presenti e votanti. . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	339
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1256, contenente disposizioni per la liquidazione del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo: (350)

Presenti e votanti. . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	335
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra: (351)

Presenti e votanti. . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	340
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, concernente la facoltà delegata al Ministro delle finanze di stabilire nuovi divieti e limitazioni per l'esportazione di merci dal Regno: (353)

Presenti e votanti. . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	340
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1823, che modifica l'articolo 1, sub. 7, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del Comandante del Gruppo Legioni Milizia Portuaria: (354)

Presenti e votanti. . . . .	340
Maggioranza . . . . .	171
Voti favorevoli . . . . .	335
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Barni — Belemi — Benini — Benni

— Bergamaschi — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Biffani — Biffis — Biggini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Boffai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Cannelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Giarlantini — Cingolani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — Defenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice Di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donegani — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fregonara — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Maraini — Marchi — Maruccci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzu-

cotelli — Medici del Vascello — Melchioni — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Micheli — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada Di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino Di Capuano — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Razza — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco.

*Sono in congedo:*

Catalano — Corni.

Ferretti di Castelferretto.

Gorini — Gray.

Mazzini — Mendini — Motta.

Pasini — Pirrone.

Zingali.

*Sono ammalati:*

Dolfin.

Foschini.

Muzzarini.

Orsolini Cencelli.

Verdi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Basile — Begnotti — Bonfatti — Buronzo.  
 Capri-Cruciani — Clavenzani.  
 Fossi Mario.  
 Guidi.  
 Mantovani.  
 Peverelli.  
 Tallarico.

**Risultato della terza votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1779, contenente modificazioni alla legge 14 giugno 1928, n. 1310, che reca provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista: (356)

Presenti e votanti . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . .	333
Voti contrari . . . .	1

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1830, che apporta alcune modifiche alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada: (358)

Presenti e votanti . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . .	331
Voti contrari . . . .	3

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1869, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente l'istituzione dell'Azienda dei Magazzini Generali di Fiume: (361)

Presenti e votanti . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . .	333
Voti contrari . . . .	1

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva il servizio finora prestato

nei reparti di confine della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale: (364)

Presenti e votanti . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . .	333
Voti contrari . . . .	1

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta varianti all'articolo 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, modificato dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743: (365)

Presenti e votanti . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . .	331
Voti contrari . . . .	3

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno: (370)

Presenti e votanti . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . .	333
Voti contrari . . . .	1

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra: (371)

Presenti e votanti . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . .	333
Voti contrari . . . .	1

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1894, riflettente la istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania della Cirenaica: (372)

Presenti e votanti . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . .	333
Voti contrari . . . .	1

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni: (375)

Presenti e votanti . . . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . . . .	333
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332: (377)

Presenti e votanti . . . . .	334
Maggioranza . . . . .	168
Voti favorevoli . . . . .	332
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano.

Baccarini — Bacci — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Barni — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Bignini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buttafochi — Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Cannelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — Defenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — De

Marsico — Dentice Di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donegani — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fregonara — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Maraini — Marchi — Marcucci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Micheli — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada Di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino Di Capuano — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Razza — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej.

Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco.

*Sono in congedo:*

Catalano — Corni.

Ferretti di Castelferretto.

Gorini — Gray.

Mazzini — Mendini — Motta.

Pasini — Pirrone.

Zingali.

*Sono ammalati:*

Dolfin.

Foschini.

Muzzarini.

Orsolini Cencelli.

Verdi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Basile — Begnotti — Bonfatti — Buronzo.

Capri-Cruciani — Clavenzani.

Fossi Mario.

Guidi.

Mantovani.

Peverelli.

Tallarico.

### Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di un'interrogazione presentata nella seduta di oggi.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuna la revoca o la modifica del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, numero 873, che disponeva che i redditi dotali a disposizione delle « Opere Pie » fossero devoluti a favore dell'assistenza dell'infanzia.

« Il provvedimento al tempo della sua emanazione aveva ragione di essere, perchè la maggior parte dell'elemento maschile era sotto le armi e di conseguenza non potevano contrarsi matrimoni.

« Con successiva legge 18 luglio 1917, n. 1143, (articolo 33) venne giustamente disposto che i redditi dotali fossero passati ai Comitati provinciali orfani di guerra per l'assistenza doverosa agli stessi.

« Il successivo regolamento 30 giugno 1918, n. 1044, (articolo 87) disponeva che i redditi in parola, fino alla data della pace venissero ancora devoluti a favore dell'infanzia abbandonata.

« Ora, se è vero che i Comitati provinciali orfani di guerra hanno esplicata tutta la loro attività con le preaccennate forme assistenziali, impiegandovi quasi tutte le somme a disposizione, compresi i redditi dotali delle Opere Pie, è altrettanto inconfutabile che oggidì tale funzione viene ad essere circoscritta ad una piccola quantità numerica di orfani di guerra. Infatti nel corrente anno i più giovani non possono avere meno di 16 anni, mentre la maggior parte degli orfani di guerra è ora dedita al lavoro, e già si verifica l'iscrizione di essi nelle liste di leva nonchè i casi di matrimonio.

« Sembra quindi che per la verificatasi limitata attività assistenziale agli orfani di guerra siano sufficienti ai Comitati provinciali i fondi messi a disposizione dal Governo, mentre torna più che mai opportuno un « provvedimento legislativo » che faccia rientrare i redditi dotali nel legittimo possesso delle Opere Pie.

« Nella erogazione dei sussidi dotali, e quando dovesse trattarsi di matrimoni riguardanti gli orfani di guerra, detto provvedimento, che si invoca, potrebbe anche sancire un ordine di precedenza, e ciò per giusto senso di non mai eccessiva riconoscenza verso i figli dei gloriosi Caduti per il nobile ideale di Patria.

« Il provvedimento poi s'inquadrerebbe egregiamente nelle provvide disposizioni del Governo Fascista a favore della difesa demografica del Paese e rispettando anche la volontà dei testatori darebbe giusto premio alle coppie di disagiate condizioni sociali. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« PROSERPIO, TARABINI ».

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà inviata al Ministro competente.

**La seduta termina alle 20,30.**

**Ordine del giorno di domani**

alle ore 10:

**I. — Discussione dei seguenti disegni di legge:**

1 — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. (82)

2 — Benefici di anzianità agli ufficiali ex-irredenti nominati in servizio permanente effettivo. (182)

3 — Approvazione dell'Accordo del 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto. (195)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496. (280)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e disciplina dell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri. (*Approvato dal Senato*). (319)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, relativo alla sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla. (*Approvato dal Senato*). (321)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1681, riguardante proroga di termini per concessione di contributo erariale ai danneggiati dall'eruzione dello Stromboli del settembre 1930. (*Approvato dal Senato*). (335)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1566, col quale vengono devolute al Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda le attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale. (*Approvato dal Senato*). (357)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. (*Approvato dal Senato*). (359)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, relativo alla disciplina dell'esportazione del riso. (*Approvato dal Senato*). (360)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, rela-

tivo all'istituzione della carica di Ispettore Capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione. (*Approvato dal Senato*). (362)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, con il quale, a modifica del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, viene variato il compenso dovuto alle aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto dei pacchi postali. (*Approvato dal Senato*). (363)

13 — Ricostituzione dei comuni distinti Castelluccio Inferiore e di Castelluccio Superiore in provincia di Potenza. (366)

14 — Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina, la Regia Aeronautica e la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (*Approvato dal Senato*). (368)

15 — Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. (*Approvato dal Senato*). (369)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo, della Sicilia. (*Approvato dal Senato*). (373)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari. (*Approvato dal Senato*). (374)

18 — Nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo. (379)

19 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia Aeronautica. (382)

20 — Ricostituzione del Comune di Pignola in Provincia di Potenza. (*Approvato dal Senato*). (383)

21 — Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti

ed ai Mutilati per la Causa Nazionale. (*Approvato dal Senato*). (388)

22 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari. (389)

23 — Costituzione del comune di Sant'Eufemia, in provincia di Catanzaro. (*Approvato dal Senato*). (390)

24 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1935 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934. (391)

25 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1° ottobre 1934-30 settembre 1935) l'*Avenant* commerciale fra l'Italia e la Francia del 1° ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad una intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso *Avenant*. (392)

26 — Anticipazioni sull'indennizzo privilegiato aeronautico. (395)

27 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero. (396)

28 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1943, recante sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambiali riferentesi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi. (397)

alle ore 15 :

#### CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI

alle ore 16 :

I. — Interrogazione.

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione del libretto di lavoro. (*Approvato dal Senato*). (393)

III. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra. (159)

2 — Modifica della composizione del Comitato di Amministrazione dell'Ente « Esposizione biennale internazionale d'arte » di Venezia. (*Approvato dal Senato*). (380)

3 — Modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura di Milano. (*Approvato al Senato*). (381)

4 — Istituzione, in via transitoria, della posizione di « congedo speciale » per gli ufficiali della Regia Aeronautica. (394)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato ». (399)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni. (401)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate ». (402)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente la istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934. (404)

9 — Istituzione dell'istruzione postmilitare. (*Approvato dal Senato*). (385)

10 — Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno. (*Approvato dal Senato*). (386)

11 — Norme sull'istruzione premilitare. (*Approvato dal Senato*). (387)

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI